IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DEI COMUNI
E DEGLI ENTI MONTANI



Editrice UNCEM
ROMA, via G. D. Romagnosi 1

ANNO XIV nuova serie n. **10**

OTTOBRE 1968

In questo numero tra l'altro:

Condirettore responsabile: *Giuseppe Piazzoni*

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967.

Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Giandomenico Romagnosi 1 - 00196 - Roma - Telefono 353.936 - 359.139

Abbonamento annuo L. 2.000 - Un numero L. 200

Abbonamento sostenitore L. 10.000 - Per abbonamenti superiori a 10 copie prezzo speciale L. 1.500 - C.c. postale N. 1/2072 - UNCEM - Roma

La rivista viene inviata in omaggio ai Comuni ed Enti associati all'UNCEM

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3° - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

IL MONTANARO
d'Italia

SOMMARIO N. 10/1968

ATTUALITÀ

TESTIMONIANZE ED ESPERIENZE

NOTIZIARIO

CONVEGNI E RIUNIONI

VITA DELL'UNCEM

NOTIZIE DALL'EUROPA

Finito di stampare il 25 ottobre 1968

IV NOVEMBRE

di ENRICO GHIO

In un mondo distratto e frettoloso — sovente superficiale — preoccupato in maggior misura del progresso materiale che delle conquiste dello spirito, si rende ogni giorno vieppiù urgente ed indispensabile sostare, almeno qualche attimo — in pensoso raccoglimento — per meditare l'esortazione dantesca: « uomini siate e non pecore matte ».

Non sarebbe generoso ed onesto attribuire la causa di questo distacco e di questo disinteresse al modo di pensare ed agli atteggiamenti della odierna gioventù.

I giovani, quelli cresciuti sani, sobri e responsabili (e che sono poi la grande maggioranza) non sono insensibili alle lusinghe spirituali ma anzi attendono con ansia che noi proponiamo a loro degli ideali per i quali sacrificare il loro tempo ed ai quali dedicare il loro interessamento.

Dobbiamo piuttosto rimproverare a noi stessi l'incapacità o la negligenza che ci induce a non suscitare il reale interessamento dei giovani a problemi che possono riempire adeguatamente le loro aspirazioni dando concreto contenuto alle loro speranze ed alle loro legittime aspettative.

Se noi saremo capaci di proporre loro ideali degni, e quindi tali che valga la pena di servirli, ci accorgeremo — talvolta con stupore — come la gioventù di oggi non sia poi così diversa da quella di ieri.

Forse è la nostalgia di un tempo, che per noi più non ritorna, che ci può indurre a considerare migliore ciò che, essendo legato alla primavera della nostra esistenza, può sembrarci più smagliante e commovente di quanto la realtà di oggi ci propone.

Fra questi ideali, accanto a quelli intramontabili della nostra fede e della famiglia, merita certamente un altissimo posto l'amore di Patria, che è più facile esaltare in entusiastici discorsi che ce-

lebrare con concreti fatti che costino limitazioni, rinunce, e talvolta, sacrifici spinti sino all'estremo limite.

Una delle pagine più esaltanti e significative della nostra storia e cioè le grandi Giornate di Vittorio Veneto *a cinquant'anni di distanza arrivano nella nostra mente e nel nostro cuore.*

I giovani di allora, i nostri padri, i nonni dei nostri figliuoli, hanno, con generosità e coraggio, con dedizione ed eroismo, riscattate le dolorose giornate di Caporetto e portato con slancio ed entusiasmo a scrivere le gloriose pagine di Vittorio Veneto.

Queste pagine molti di loro le hanno scritte — in silenzio e con abnegazione — con il loro sangue, e non di rado fino all'ultima goccia ed all'estremo anelito, paghi di aver fatto, fino in fondo e senza riserve, il loro dovere.

Quanti con eroismo e slancio hanno pagato con la vita la fedeltà ai loro ideali non ci hanno chiesto niente, e nulla ci chiedono i loro orfani e le loro vedove che li piangono inconsolabili per tutta l'esistenza.

Nel loro silenzioso pianto ci chiedono solo di non dimenticare i Caduti e di non trascurare coloro che essi hanno affidato a noi. Non sempre (e questa espressione vuol essere pietosa e caritatevole) il ricordo c'è stato ed anche qualche tardivo provvedimento di questi ultimi tempi non ci pare che abbia rimediato sufficientemente — e soprattutto con signorilità — a quanto per lungo tempo è stato trascurato.

In questa solenne ricorrenza del Cinquantesimo Anniversario della Battaglia e della Vittoria, *della redenzione di Trieste e della liberazione di Trento, ci sembra, pertanto, naturale e doveroso che noi cerchiamo, con tutto il calore del nostro affetto, di far giungere ai Superstiti la testimonianza che la Nazione nella sua grande maggioranza è memore e consapevole.*

Con trepidazione ed affetto, affidiamo, come un tesoro prezioso alle generazioni che si affacciano alla vita, il geloso patrimonio delle pagine che allora sono state scritte; affidiamole alla loro meditazione ed i nostri giovani sapranno adeguarle ai tempi ed alle situazioni, perché siano sempre vive ed affinché vengano tramandate di padre in figlio come un indimenticabile insegnamento ed un nobile ammonimento.

Senza retorica, con semplicità ed umiltà — come è consuetudine degli uomini della montagna quando rievocano grandi ideali — avviciniamoci in quest'ora al ricordo di quelle avvincenti giornate e facciamo sì che, insieme a tanti argomenti spesso banali e sovente inutili che fanno parte dei nostri discorsi di ogni giorno, si parli un poco di questi uomini, di questi giovani che ci hanno affidato con tanta modestia il loro messaggio, perché lo

richiamiamo alla nostra memoria nella dolcezza di una rievocazione di persone care e di luoghi consacrati dal supremo sacrificio di quanti hanno immolato la loro esistenza per difendere la nostra terra, le nostre famiglie, il nostro avvenire.

I giovani sentiranno così quanto siano vicini a loro quelli che hanno reso meno difficile la loro esistenza, soddisfatti soltanto quando potremo riconoscerci nelle loro opere e quando potremo dire, in piena coscienza, che i nostri figli ed i nostri nipoti hanno raccolto l'esempio dei nostri padri e sono stati migliori di loro e di noi.

Nel solco di questa tradizione ed alimentando queste speranze abbiamo la convinzione che, anche in questa nostra travagliata età, i valori dello spirito, i soli che contino quando chiuderemo la nostra giornata terrena, si imporranno.

Abbiamo la consapevolezza che, superato il travaglio di anni non facili, trionferà sul materialismo dilagante la nobiltà dei valori eterni, quelli che hanno portato i nostri soldati a Vittorio Veneto e che intendiamo ricordare insieme a quelli di altre giornate — che sebbene più sfortunate ed amare — non sono per questo meno radicate nel nostro cuore di Italiani e di Cristiani.

IL POTENZIAMENTO E LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

di CESARE TREBESCHI

Come risulta dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 1968 il Governo si appresta a chiedere al Parlamento una delega per rivedere la disciplina legislativa e amministrativa degli usi civici.

La delega viene giustificata con la singolarità della materia, nella quale spesso si incide su situazioni ed interessi di collettività consolidati nel tempo, che occorre approfondire nei precedenti storici e giuridici; con il peso su ogni problema di un'ampia elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ha configurato le varie situazioni subbiettive; con le esigenze di tecnica legislativa che impongono in materia la formazione di norme minute e particolareggiate per la compiuta disciplina di singoli istituti e rapporti, attraverso molteplici contributi, indagini e acquisizione di dati.

In effetti, il vero motivo della delega va ricercato nel fatto che il Ministero dell'Agricoltura aveva da tempo allo studio — sia nella Direzione Generale dei Servizi Speciali, sia in apposita commissione consultiva — la riforma della legislazione, ed avrebbe voluto concluderla già nello scorcio della precedente Legislatura, il che sarebbe stato possibile soltanto con una delega, riservando al Parlamento la determinazione dei principi direttivi.

Oggi può anche darsi che lo strumento della delega non risulti più così necessario: certo è che sarebbe grave errore non condividere l'esigenza di una riforma rapida, organica ed efficace.

Il Ministero dell'Agricoltura invero non propone soltanto di porre termine ad uno stato di disagio che è andato degenerando in oltre un secolo e mezzo di contrastate vicende, o di dare una destinazione economicamente valida a due milioni di ettari in contestazione, ma costringe i pubblici amministratori a considerare la possibilità di acquisire — attraverso la regolare ricostituzione di un demanio civico — uno strumento urbanistico e di sviluppo economico senza pari.

Nel sottolineare l'importanza del problema, l'UNCEM vuol portare — con lo studio dell'avv. Trebeschi, che si pubblica insieme al testo del disegno di legge — un proprio contributo che potrà essere arricchito dalla collaborazione dei lettori.

(n.d.d.)

1. - Nell'istituire « Commissari speciali », e nell'affidar loro con decreto 1-1-1861 tutte le attribuzioni in materia di terre demaniali, il Luogotonente generale del Re per le provincie napoletane evidentemente convinto che liquidare gli usi civici in pochi mesi fosse per i piemontesi altrettanto semplice che per i garibaldini spazzare i Borboni, stabilì che « le operazioni demaniali dovranno aver termine *improrogabilmente* per tutto il corso dell'andante anno 1861 » (1).

In relazione poi all'obbligo di procedere d'ufficio e con assoluta urgenza, la procedura fu affidata al prudente arbitrio dei Commissari, e « in forma amministrativa », anche se la conclusione doveva essere un provvedimento di natura giurisdizionale (2).

Ci riserviamo ovviamente di tornare sul problema procedurale; basti qui rilevare che l'*assoluta urgenza* si spiega da una parte con l'importanza che in un'economia ancora quasi esclusivamente rurale assumevano le affermazioni di principio relative a tale settore; dall'altra con la ormai lunga serie di tentativi e di insuccessi dell'ordinamento borbonico di fronte a questa grande aspettativa.

Ed invero, l'evoluzione giuridica che nel secolo XVIII tendeva a liberare la proprietà fondiaria da tutte le servitù (3) si concluse bru-

---

(1) (art. 7). « È superfluo rimarcare — osserva nel suo *Commentario*, L. Mortara che dedica un ampio capitolo alla ricostruzione di queste vicende legislative — che la disposizione dell'art. 7 fu dettata da un ottimismo non corrispondente alla realtà delle cose, rivelatore della scarsa conoscenza che il legislatore aveva delle difficoltà della materia.

Fra le quali, l'opposizione, ora sorda e latente ora apertamente dichiarata, di coloro che essendo eredi od aventi causa di già feudatari o di usurpatori di terreni e non di rado essi medesimi usurpatori diretti, mentre costituiscono il nucleo sociale economicamente più forte tra la popolazione, sono altresì per solito i capi delle amministrazioni municipali, o i più influenti elettori di questi; e del pubblico ufficio o della preponderanza nel partito si valgono per inceppare con ogni artifizio le reintegre e le divisioni dei demani.

Di fronte a questi interessati, potentissimi e ben conti di tutte le sottigliezze della intricata materia, stanno per solito pochi funzionari muniti di scarsi ed inadeguati mezzi e di insufficiente autorità; e soprattutto privi il più spesso delle cognizioni di fatto e di diritto necessarie al retto adempimento del loro uffizio, oltre che paralizzati dagli intrighi che si ammantano di veste politica e trovano compiacente ascolto nelle alte sfere del Governo ».

(2) Così testualmente Cass. S.U. 13-1-1941, n. 100, in *Dir. Beni Pubbl.*, 126.

(3) Sotto il profilo sostanziale, il principio innovatore che ha presieduto a tutte le legislazioni succedutesi in un secolo e mezzo, non è stato quello della *liberazione* da pesi e vincoli di usurpatori, ma della *libertà* fondiaria a qualunque costo; in un certo senso e paradossalmente si può parlare di libertà coatta; ove si pensi che per la paura di indulgere alla

scamente con la consacrazione della libertà economica nella Costituzione del 1791 e nel Code rural del 27 settembre: ma gli storici della Rivoluzione francese sono concordi (4) nell'affermare che, di fatto, la Costituente si astenne dall'assicurare l'applicazione del principio, e nessuno poi, nemmeno Napoleone, osò spogliare i contadini che si ostinavano a difendere i loro diritti collettivi.

Analogamente, abortirono contro la mancanza di efficaci strumenti giuridici ed amministrativi di liquidazione tutti i tentativi di combattere usurpazioni che si radicavano nelle strutture feudali.

Non che siano mancate le leggi, anzi: e certo la lotta era aspra (5). Ma evidentemente le buone intenzioni hanno fino ad oggi urtato contro un congegno paralizzatore, se non si sono tradotte in risultati definitivi dopo un secolo e mezzo di attività e di esperimenti.

2. - Sia pure non dichiarata esplicitamente, ma anche il legislatore fascista nel codificare la materia coltivò (e deluse) l'ambizione di portare definitivamente in porto il « riordinamento degli usi civici ». Dopo quarant'anni il problema era ancora aperto e grave.

3. - Sulla scorta di un accurato lavoro preparatorio (6), e di pressanti raccomandazioni del Parlamento (7) e della dottrina (8), il D.M.

---

sopravvivenza di usurpazioni simulate, si è difatto « definita », cioè delimitata e circoscritta, quella stessa libertà che si voleva assoluta, vietando forme di godimento collettivo, ecc..

Sotto il profilo amministrativo e procedurale che qui interessa, lo scioglimento delle promiscuità (ordinato nel Regno di Napoli con L. 1-9-1806) venne affidato ad « *agenti speciali* » coadiuvati da « periti arbitri » (D. 3-12-1808), mentre per il contenzioso, Giuseppe Bonaparte aveva creato una giurisdizione speciale, *la Commissione Feudale*.

(4) Cfr. G. Lefebvre, *La rivoluzione francese*, Torino 1958, p. 194 ss.

(5) « La selva selvaggia delle innumerevoli disposizioni emanate dal 1806 in poi, quasi a getto continuo, fino al 1860, sta a testimoniare (Mortara cit., 623) quanto aspra fosse la lotta; il che d'altronde non appare per nulla strano, quando si pensi che simili lotte in altri Stati durarono parecchi secoli prima di giungere a definitivo risultato ».

(6) Faraone G., *Relazione introduttiva per la rielaborazione delle norme concernenti la materia degli usi civici*. Roma 1965 (soprattutto p. 53-58).

(7) Cfr. proposta di legge 22-7-1958, n. 148, Bonomi, Truzzi, Bucciarelli Ducci ed altri.

(8) Già all'indomani della riforma del 1924, Melchiorre Roberti pur approvandola dubitava che la liquidazione degli usi civici non si sarebbe ottenuta con l'attesa e necessaria celerità (cfr. R. Trifone, *Gli usi civici*, Milano 1963, p. 46, ed altri AA. ivi citati).

Proposte concrete vennero formulate dal 2° e dal 3° Cong. Naz. di diritto agrario su indicazione del Presidente G. Dato (v. *Atti* del 2°, Roma 1939, p. 895, e del 3°, Milano 1954, p. 611).

Di altre proposte (Curis, Cervati e Trifone) avanzate nel 1939, dà notizia R. Trifone, *Usi civici*, cit., p. 129 ss.

G. Dato, *La riforma della legislazione sugli usi civici* (in *Atti* 1939 cit., 738) denuncia, e ribadisce in *demani e usi civici* (in *Atti* 1954, cit. 604) la « contraddizione di un programma di rapida attuazione di una legge speciale, in materia difficilissima, affidato ad un personale che non può dedicarvi tutta l'attività ».

Nel voto del Congresso (*ibid.*, 896) si raccomanda « il rafforzamento

2-1-1966 istitutivo della Commissione consultiva per la revisione della vigente legislazione sugli usi civici segnalava il potenziamento dei servizi tra le esigenze più urgenti: e nell'insediare la Commissione il Ministro Restivo raccolse le indicazioni di vari componenti ponendo senz'altro in primissimo piano il problema degli strumenti della liquidazione (9).

In effetti, e benché gli odierni Commissariati siano stati preceduti da organismi diversi risalenti all'inizio del secolo scorso, nei primi 40 anni di attività la nuova legislazione ha praticamente fallito — è doveroso riconoscerlo, al di là dell'impegno dell'Amministrazione — l'obbiettivo di una liquidazione generale e sollecita, avendo trovato — e faticosamente! — applicazione in meno di metà dei Comuni interessati (10), e avendo così creato o quanto meno conservato una stridente,

---

degli uffici commissariali mediante collocamento fuori ruolo dei magistrati e funzionari destinati alle funzioni di Commissari e Assessori, e mediante costituzione delle Segreterie con personale competente degli altri uffici dello Stato, di assegnazione di tecnici dello Stato, per cooperare nell'attività degli istruttori e periti ».

Si tenga, oltretutto, presente, che i Commissariati vennero istituiti proprio per ovviare alle lungaggini delle Giunte d'arbitri, e che già a proposito di queste ultime la relazione MORTARA diceva: « quantunque l'istituzione delle Giunte fosse suggerita dal lodevole desiderio di accelerare e semplificare il processo di affrancazione... i giudizi si sono protratti per decenni senza giungere a definizione »! (cit. in CURIS D., *Commento teorico pratico del R.D.L.* 25-5-1924, *n.* 751, Roma 1924, p. 16).

(9) Nella seduta 23-5-1966, dopo che il consigliere Faraone aveva sottolineato l'inadeguatezza degli strumenti operativi precisando che nei 14 Commissariati sono applicati soltanto 10 Magistrati fuori ruolo (5 dei quali a Roma), così che di fatto una decina di sedi è retta da Magistrati i quali essendo addetti alla giustizia ordinaria non se ne possono occupare assiduamente.

Il Dir. Gen. PISTELLA a sua volta caldeggiava la proposta Faraone di mantenere nei singoli commissariati dei buoni Giudici f.r., ma insisteva per un deciso « ringiovanimento » del personale giudiziario e tecnico. Un intervento polemico del Cons. RICCIARDELLI contro la struttura attuale illuminava con vivacità l'urgenza del problema.

(10) Già nel 1938, G. DATO introduceva la sua relazione affermando che « da più di un secolo si legifera sugli usi civici senza raggiungere lo scopo, cioè una sollecita liquidazione » (Atti cit., 727). Nel 1954, G. ASTUTI (Atti I conv. internaz. Dir. Agr. 11, 12) constatava che « la Legge del 1927 ha rivelato varie manchevolezze... anche sotto il profilo della procedura di liquidazione, che nella fase amministrativa come in quella giurisdizionale ha consentito uno svolgimento estremamente lento e faticoso delle operazioni » e ricordava la relazione MEDICI sulla distribuzione della proprietà fondiaria: il « problema degli usi civici è ancora grave ed imponente » (Roma 1948, p. 59 e 73), A. PALERMO, in *Diritto agrario*, Roma 1961, p. 208, rileva che, « non si può dire che la legge del 1927 abbia raggiunto pienamente il suo scopo. La sua applicazione è stata lenta e contraria agli stessi interessi legislativi... ».

Finalmente nel 1964, a quanto risulta dai dati statistici offerti alla Commissione, in un migliaio di Comuni le operazioni non sono state ancora iniziate; in altri 3000 sono ancora in corso; oltre un milione e mezzo di ettari è ancora oggetto di accertamento.

non equa disparità tra paese e paese proprio nel momento in cui si proponeva come norma unificatrice (11).

Contro questo non contestabile insuccesso (e non è qui il caso di individuarne cause e giustificazioni — come sempre identificabili nell'inadeguatezza dei mezzi finanziari e degli organici, oltre che nell'imperfezione delle norme — né di esaltare la validità di singole applicazioni, che lungi dall'attenuare pongono in maggiore evidenza la mancata attuazione generale) si propongono due diversi tipi di rimedi, sul piano rispettivamente sostanziale ed amministrativo.

Sotto il primo profilo, di fronte alla frequente sproporzione tra il costo ed i risultati dell'accertamento, si prospettava da varie parti — e soprattutto dall'Amministrazione — l'opportunità di stabilire in modo tassativo e non equivocabile la chiusura definitiva degli accertamenti ad una data determinata, avvertendo peraltro chiaramente che il problema è politico prima ancora che tecnico-giuridico (12).

Ora, è del politico fare una legge che risponda a quel tanto di coscienza giuridica che — diventata comunis opinio — possa resistere nelle diverse istanze politiche, amministrative, giudiziarie, costituzionali, alle reazioni degli interessi che si sentono o si pretendono lesi. Pertanto, l'introduzione — in forma finalmente chiara — dell'istituto della decadenza, non urterà contro il senso generale di equità, se e quando il termine prestabilito sia stato rispettato in concreto, grazie all'effettivo funzionamento dei Commissariati e non solo per l'inutile decorso del tempo (13).

In altri termini, dall'attività di liquidazione l'Amministrazione non sarà sollevata per l'introduzione di istituti che operino alla stregua delle amnistie, ma per avere svolto e condotto a chiusura il compito di accertamento in tutta la Repubblica. Se questa possibilità non ci

---

(11) « Il nuovo D.L., con una concezione assolutamente nuova di questa materia, ha dato alla medesima quell'*unità legislativa*, che il daltonismo delle numerose commissioni dei grandi giuristi, giammai riuscì, non solo a proporre, ma neanche a concepire » (CURIS cit., p. 15). Evidentemente, o i « grandi giuristi » vedevano con chiarezza, o l'uniformità (contrabbandata per unità) fu inventata — e modellata su un letto di Procuste — dal Legislatore del 1924. Di quest'ultima idea è la Corte Costituzionale che non ha mancato di denunciare la « artificiosa uniformità » della disciplina giuridica degli usi civici, e ciò sulla scorta di un'autorevole dottrina che definisce « ripugnante alla storia » tale disciplina unitaria; cfr. BOGNETTI, *Per la riforma della legge sugli usi civici*, in Riv. dir. agr., 1954/1, 280; BENEDETTI, *Note sul riordinamento degli usi civici*, Udine 1967, p. 8.

(12) Sotto il profilo costituzionale, è stato autorevolmente prospettato in Commissione — soprattutto dal Prof. ASTUTI — il dubbio sulla possibilità di eliminare il carattere imprescrittibile della demanialità, ricordando l'antica teoria dei diritti che *nec per reges nec per leges tolli possunt*; il problema è stato approfondito dal Prof. ROMAGNOLI.

(13) In tal senso, per il Dir. Gen. PISTELLA la decadenza non dovrebbe operare immediatamente, ma solo dopo un discreto periodo, p. es. un triennio, nel corso del quale venga convenientemente eccitata l'attività amministrativa di accertamento.

Nel disegno di legge peraltro la proposta di una chiusura definitiva degli accertamenti è stata abbandonata.

fosse, la decadenza e la prescrittibilità sarebbero palliativi, destinati ad essere presto o tardi scardinati dalla giurisprudenza ordinaria o costituzionale. Il problema del resto non si pone soltanto per la decadenza, ma per i singoli problemi di merito. Ed a questo proposito, convien ricordare l'orientamento adottato (14) dalla Commissione — sia perché convinta della validità scientifica del sistema vigente « frutto di accurati e approfonditi studi » (15), storicamente collaudato (16), sia soprattutto per la difficoltà di far giungere in porto, come sembrava possibile e desiderabile, già nel corso dell'ultima Legislatura, una disciplina radicalmente rinnovata — di predisporre, se non proprio semplici aggiornamenti e revisioni particolari magari con separati provvedimenti (17) una revisione anche completa, ma saldamente ancorata ad « un insieme organico di norme la cui validità sul piano generale non può essere contestata » (18).

Tale impostazione non può non postulare una maggior efficienza organica dei Commissariati: il potenziamento dei servizi e la loro riorganizzazione, o più genericamente la ricerca di strumenti adeguati non è dunque soltanto una delle condizioni per risolvere definitivamente l'ormai secolare problema degli usi civici, ma in concreto do-

---

(14) Nella seduta 1-6-1966, il Sottosegretario SCHIETROMA e il Dir. Gen. PISTELLA posero formalmente il problema, senza nascondere il pericolo che una revisione radicale si esaurisca in una sterile accademia per difetto di sufficienti convergenze parlamentari anche se la definitiva liquidazione degli usi civici rientrava nel programma dell'ultimo Governo Moro. Il Cons. CORTESANI ed il Pres. REALE motivarono la loro adesione anche con il richiamo al problema delle competenze regionali, e alla conseguente inopportunità di proporre nuovi principi di carattere generale. Il Prof. ASTUTI ricordò a questo proposito la particolarità di situazioni proprie dell'arco alpino.

Secondo Commiss. U.C. Venezia 12-6-1958, (in Leggi 1958, 1959) la strutturazione dei Commissariati era già fatta in chiave regionalistica fin dalla legge istitutiva. Sul problema delle competenze regionali, v. ora BENEDETTI, *note* cit., 8.

(15) Così FARAONE G., nella *Relazione all'on. Ministro sull'attività della Commissione consultiva per la revisione legislativa degli usi civici*, Roma 1968, p. 9. A suo tempo tuttavia, il CURIS, che si può definire l'interprete ufficiale, oltre che uno dei maggiori artefici, della nuova legge, la presentò come eversiva ed innovatrice rispetto alla tradizione ed agli stessi studi preparatori (cfr. nota 11).

(16) Prudentemente, la cit. relazione conclusiva FARAONE parla di « decenni di applicazione con risultati non trascurabili », ma non tace il fatto che l'accertamento sia stato definitivamente compiuto solo in 3887 Comuni su 8110.

(17) Il decreto istitutivo affidava alla Commissione « il compito di studiare e formulare concrete proposte, inerenti alla revisione della vigente legislazione sugli Usi Civici anche *mediante singoli e separati provvedimenti* diretti a realizzare sollecitamente un'adeguata e aggiornata disciplina per soddisfare le esigenze di revisione che si manifestano in maniera più urgente ed evidente » (D.M. 2-1-1966).

In effetti (non peraltro su proposta o con parere della Commissione) il Parlamento approvò due disegni governativi (leggi 31-1-1968, n. 41 e 1-3-1968, n. 189 e una proposta parlamentare sulla disciplina delle Regole Cadorine.

(18) Così FARAONE, loc. cit.

vrebbe essere uno dei compiti più facilmente realizzabili, e quindi più importanti.

4. - È appena il caso di osservare che si tratta di un servizio istituzionalmente, per definizione, temporaneo, destinato cioè ad esaurirsi con l'espletamento della « liquidazione » in tutti i Comuni della Repubblica. Fondamentali ragioni di equità e di economia impongono di provvedere a tale compito il più contemporaneamente possibile, mentre ciò non è avvenuto in un secolo e mezzo, e temiamo non sia possibile neanche con la proposta in discussione, che pur rappresenta un notevole passo avanti.

Non vogliamo ricorrere a criteri semplicistici, ignorare o dimenticare il peso delle vicende politiche sull'attività dei Commissariati. Tuttavia, non si può passare sotto silenzio che alla fine del 1963 le operazioni di liquidazione avevano dato i risultati che si evincono dalle allegate tabelle. Vero è che per molti altri territori le istruttorie sono già avanzate: ma non sembri irriguardoso il ricorso a quei criteri « economicistici » che il recente convegno di Varese ha pur preso in non preconcetta considerazione.

Orbene, in 40 anni di attività il « rendimento » medio annuo dei Commissariati può essere valutato intorno a 10 sentenze annue (nemmeno una all'anno ogni Commissariato) per il contenzioso, e a 100 Comuni all'anno (7 ogni Commissariato) nei quali le operazioni sono state chiuse.

In altri termini, mantenendo la struttura odierna ed i vigenti organici, sarebbero necessari all'incirca altri 40 anni per ultimare le operazioni amministrative e forse un ulteriore quarantennio per definire le operazioni contenziose.

Non solo il reddito ma — che più conta — la disponibilità stessa dei beni resterebbe per tutto questo periodo vincolata in moltissimi Comuni, e paradossalmente proprio in quelli più depressi.

Ma i dati suesposti consentono un'alternativa: sempre mantenendo la struttura odierna sarebbe possibile ultimare in tutta la penisola la liquidazione in un quinquennio, moltiplicando proporzionalmente il numero dei Commissariati, cioè in pratica istituendone uno per provincia.

Solo a prima vista il costo di tale operazione può spaventare: in effetti, mentre in cifra assoluta la spesa capitale (per stipendi, perizie, ecc.) non dovrebbe variare secondo i tempi di erogazione, all'onere di interessi sull'importo complessivo (per la parte di spesa anticipata rispetto al quarantennio previsto) dovrebbe corrispondere l'anticipato reddito dei beni reintegrati ai demani o liberati dagli usi civici; si aggiunga che la sollecitudine della liquidazione può scoraggiare quella litigiosità a fini essenzialmente dilatori che oggi appesantisce il contenzioso dei Commissariati.

5. - In effetti, il problema è più complesso, e non può essere ridotto in termini meramente quantitativi: l'esasperante lunghezza del-

l'istruttoria dipende invero da inadeguatezza dei Commissariati e non solo dall'esiguo numero dei Commissari, i quali sono spesso costretti a servirsi di tecnici non particolarmente competenti, e comunque a ricorrere ad ausiliari non sempre ben coordinati, tanto che a prima vista sembrerebbe utile predisporre un ruolo organico non esiguo.

Ma il motivo della mancata istituzione di un corpo stabile di istruttori demaniali appare evidente, e non può — in linea di principio — non essere condiviso: esso corrisponde invero all'ormai secolare illusione del Legislatore di conseguire in breve termine l'auspicata liquidazione.

Ove tuttavia si voglia evitare l'istituzionalizzazione del servizio, è necessario affidarne non sporadicamente le funzioni ad altri uffici già esistenti: Ispettorati agrari e forestali; Archivi di Stato, ecc.

6. - Coerente all'impostazione generale di semplice aggiornamento della legge e di rinuncia a modifiche radicali non inderogabili, il disegno di legge si è orientato verso il potenziamento dei Commissariati rispettandone per ora la struttura essenziale impostata sull'attribuzione della duplice funzione amministrativa e giurisdizionale a Magistrati dei ruoli ordinari.

Prima della unificazione legislativa del 1924-1927 la liquidazione era affidata ai Prefetti; e prima ancora, come s'è visto, a « Commissari speciali » variamente denominati.

Non sono mancate successivamente proposte intese ad affidare alle Amministrazioni Locali la fase amministrativa della liquidazione, proposte giunte in porto per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale (19), e rimaste senza alcun seguito per quanto riguarda le Camere di Commercio (20), le quali peraltro sono già investite di una pur minima competenza in materia (21).

Sull'idoneità quantitativa del potenziamento proposto, una valutazione non è facile. Ed invero, il numero dei Magistrati da porre fuori ruolo, a disposizione esclusiva di questo servizio, viene decuplicato, e può quindi ritenersi senz'altro adeguato sempre che ne venga salvaguardata la funzione essenzialmente direttiva.

A tale scopo potrebbe risultare opportuno un organico ricorso all'espletamento per rogatoria delle istruttorie, così che — ferma la direzione delle singole pratiche di liquidazione presso i Commissari nelle sedi di Corte di Appello — in ogni Tribunale venisse nominato un Assessore unificando presso di lui tutte le istruttorie del distretto.

Sotto il profilo dei problemi di merito, va rilevata la singolarità della proposta, che contiene una norma « programmatica » per il fu-

---

(19) Cfr. statuto sardo art. 3 lett. n); statuto siciliano art. 14 lett. c); statuto valdostano art. 2 lett. o); in Trentino Alto Adige la competenza è provinciale: cfr. statuto, art. 11 n. 8; statuto Friuli-Venezia Giulia art. 4 n. 4.

(20) Proposta della Commissione per la riforma dello Stato, Roma, 1963; docum., vol. II, 16.

(21) Cfr. T.U. 20-9-1934 n. 2011 art. 32 n. 2.

turo Legislatore, non molto difforme — nella sua portata pratica — dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione: assicurando infatti « l'espletamento a livello direttivo delle funzioni amministrative attribuite ai Commissariati » con personale del Ministero, si potrà finalmente risolvere il problema di fondo, anche nei singoli aspetti costituzionali; ma non si vede per quale motivo si debba ritardare ulteriormente la soluzione con il grave rischio di compromettere non soltanto l'acceleramento portato dalla riforma ma l'intero istituto della liquidazione.

7. - Esattamente infatti, furono subito avvertite (22) le implicanze costituzionali di una revisione degli strumenti — in relazione alla VI disp. trans. — atteso che negli stessi la funzione giurisdizionale si aggiunge oggi e sovrappone a quella amministrativa.

La non perentorietà del termine quinquennale per la revisione delle giurisdizioni speciali (nessuno invero contesta nei Commissariati tale natura) aveva finora consentito di non risolvere il problema: ma il precetto costituzionale non può più essere accantonato quando il Legislatore affronti sia pure marginalmente la materia.

È stato quindi rilevato (23) che già il semplice fatto di proporre una revisione legislativa degli usi civici obbliga ad affrontare il connesso problema della giurisdizione speciale, sotto pena di non compiere il dovere affidato alla Commissione prima ed al Legislatore poi (24).

Del resto, si può senz'altro affermare che alcune revisioni — e non soltanto incidentali e particolari — sono già state operate dopo l'entrata in vigore della Costituzione: anzitutto con la promulgazione delle leggi costituzionali 26-2-1948 n. 2, 3, 4 e 5 che attribuendo competenze normative ed amministrative in materia di usi civici alle Regioni a statuto speciale consentono un rapporto sia pur potenzial-

---

(22) I Cons. CORTESANI e DEL GROSSO avvertirono ripetutamente che « toccare la giurisdizione » significava mettere in moto il meccanismo della revisione costituzionale, tanto che un'apposita sottocommissione (Cons. FARAONE, avv. CERVATI, prof. M. S. GIANNINI) venne incaricata di approfondire il problema. Le osservazioni emerse in quella sede sono rielaborate nel testo.

(23) M. S. GIANNINI (in seduta 24-10-1966) che ha ricordato l'orientamento in tal senso della Corte Costituzionale.

(24) L'Avv. CERVATI ha insistentemente posto in rilievo un motivo gravissimo per non dilazionare la revisione: solo una soluzione tempestiva può scongiurare — magari con adeguate norme transitorie — il pericolo di una *vacatio legis* che sconvolgerebbe un contenzioso estremamente complesso e riporterebbe al punto di partenza cause che spesso si trascinano da decenni. Uno sconcerto di questo tipo, ma su scala ovviamente più modesta, pare si fosse verificato in occasione della modifica delle circoscrizioni: l'ord. 12-6-1958 del Commiss. U.C. di Venezia (leggi, 1591) rileva appunto che non essendo stato fissato alcun termine di respiro per il completamento degli affari amministrativi e giudiziari pendenti all'entrata in vigore del D.P. 19-4-1958, n. 536, i giudizi pendenti rimasero interrotti per essere ripresi davanti al nuovo Commissariato dando luogo a critiche.

V. ora la proposta di legge VICENTINI.

mente diverso tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali dei diversi Commissariati.

Devono essere poi ricordate le norme di revisione delle circoscrizioni (25), quelle relative ad attività interne dei Commissariati (26), e quelle che — pur non essendo dedicate ex professo alla materia — incidono tuttavia sulla struttura stessa dei Commissariati (27) o quanto meno sulla loro attività (28).

8. - Non sembrano necessari altri motivi per dimostrare l'indifferibilità della revisione: è invece opportuno ricordare che quando si parla di *revisione* non si intende affatto proporre una *soppressione*. La migliore dottrina è esplicita nell'avvertirlo: « è evidente che *to-*

---

(25) D.L.C.P.S. 27-12-1947 n. 1703, che riordina la circoscrizione dell'Alto Veneto; D.P.R. 4-12-1954 n. 1355, che istituisce il Commissariato di Potenza; D.P.R. 19-4-1958, n. 356, che modifica la circoscrizione territoriale dei Commissariati di Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma, Napoli.

Vero è che la determinazione delle circoscrizioni sarebbe di competenza del Ministro (e non del Capo dello Stato: tanto che con sentenza 15-7-1959 n. 43, la Corte Costituzionale ritiene illegittimo il D.P.R. 1958 n. 356), e potrebbe quindi parlarsi di una revisione amministrativa più che normativa.

Ma l'Art. 27 L.U.C. attribuisce al Ministro la facoltà di determinare a suo arbitrio ed in qualunque momento le circoscrizioni, o si limita ad incaricarlo della prima determinazione?

Si vedano inoltre: D.Lg. 2-3-1948 n. 141, che attribuisce alla Corte d'Appello di Palermo le impugnazioni per la Sicilia; D.P.R. 17-7-1952 n. 1064, che attribuisce alle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano le potestà amministrative in materia di Usi Civici.

(26) L. 15-12-1949 n. 1050 e L. 31-1-1968 n. 41, sulle retribuzioni dei delegati tecnici e periti; L. 1-3-1968 n. 189, sulle indennità ai Commissari.

(27) L. 24-3-1958, sul Consiglio superiore della Magistratura: per l'articolo 15 il conferimento di incarichi viene deliberato dal C.S.M. su richiesta nominativa previo assenso degli interessati, mentre l'art. 27 L.U.C. richiedeva la proposta del Min. Agricoltura ed il consenso del Min. Giustizia.

L. 25-7-1966, n. 570: nel prevedere tutte le funzioni alle quali possono essere destinati i Magistrati d'Appello, tace, (e quindi implicitamente, ma evidentemente esclude) la funzione commissariale; anzi, fuori del ruolo organico della Magistratura prevede soltanto il personale del Ministero di Grazia e Giustizia, escludendo quindi ogni altro collocamento fuori del ruolo — a disposizione di altre Amministrazioni — di Magistrati d'Appello.

(28) L'art. D.L. 24-2-1948 n. 114 (piccola proprietà contadina) prevede che i « diritti di godimento » sui fondi acquistati sono soddisfatti sul prezzo.

L'art. 9 L. 12-5-1950 n. 230 (per la Sila) trasferisce sulle indennità di esproprio i diritti di uso civico, con tutte le conseguenze anche processuali.

La L. 1-7-1952 n. 701 revisiona i canoni enfiteuci e di affrancazione anche per gli usi civici.

La L. 21-2-1961 n. 85 sui boschi carnici dichiara l'estinzione dei diritti di uso civico sulle terre vendute dallo Stato ai Comuni.

La L. 27-10-1966 n. 910 sul piano verde prevede (art. 29) che quando l'Azienda di Stato per le Foreste demaniali acquisti terreni gravati da uso civico, questi si estinguano ed i diritti relativi siano fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di esproprio.

gliendo ai Commissari la funzione giurisdizionale non viene meno la ragione per cui essi furono istituiti » (29). Dottrina, giurisprudenza, statistica sono anzi concordi nel ritenere accessoria e incidentale, oltre che quantitativamente marginale, la funzione giurisdizionale rispetto a quella amministrativa (30).

Sarebbe stato quindi gravissimo errore porre in pericolo l'esistenza stessa dei Commissariati solo per non discutere e per non riformare l'odierna impostazione dell'attività giurisdizionale.

9. - Il problema della giurisdizione si pone sotto un duplice profilo. Anzitutto, l'estrema difficoltà di determinare la natura dei singoli atti commissariali, e di distinguere negli stessi il momento amministrativo e quello giurisdizionale è all'origine di gran numero di controversie, sfociate in una giurisprudenza non propriamente consolidata (31); perciò, come è stato autorevolmente rilevato (32) il cittadino non sempre oggi è in grado di sapere con certezza in quale sede (Commissari, Sezione usi civici della Corte d'Appello di Roma, Consiglio di Stato, Cassazione, Ministero dell'Agricoltura) vadano impugnati i singoli provvedimenti commissariali; e quando pur il rimedio sia indicato con chiarezza come l'appello, l'unicità della sede d'Appello non è certo fatta per incoraggiare l'impugnazione di quegli interessati che non risiedono a Roma. Una riforma dunque si imporrebbe quanto meno per dare al cittadino effettiva garanzia di giustizia in ossequio all'art. 24 della Costituzione.

10. - Ma è soprattutto sotto il profilo oggettivo, strutturale, che le attribuzioni giurisdizionali dei Commissariati non reggono ad una attenta critica costituzionale.

Alcuni decenni fa la vivisezione dei testi giustinianei, per sceverare nella nuova codificazione il diritto romano puro dalla captatio greca, cristiana o barbara, aveva portato i romanisti ad una esasperata *interpolationenjagd*.

Oggi, l'attenzione dei giuristi — degli operatori pratici non meno che dei dogmatici — sembra intesa alla non meno ardua costruzione di un ordinamento giuridico su misura del nostro tempo, e quindi spogliato da incrostazioni non congeniali, che si sono stratificate durante la sua formazione: frutto di pregiudizi d'origine giusnaturalistica, di velleità messianiche, o anche solo di pedissequi adattamenti.

---

(29) G. DATO, *Demani e usi civici*, in Atti 3° Congr. Naz. Dir. Agr.; Milano 1954, 608.

(30) Per vero, L. MORTARA, *Commentario*, cit., 1923, 1, 620 ss., sottolinea ripetutamente il rilievo giurisdizionale delle varie funzioni dei prefetti in materia demaniale, funzioni passate poi ai Commissari: tuttavia, l'aspetto quantitativo non è sufficiente ad escludere il rilievo sostanziale.

(31)

(32) Seduta 12-11-1966 della Commissione Consultiva, interventi REALE e CERVATI; la delega è oggi chiesta anche per « unificare e disciplinare i procedimenti commissariali precisando... i diversi rimedi per la tutela dei diritti e degli interessi » (art. 2 n. 7).



L'On. Ghio reca il saluto dell'UNCEM all'inaugurazione del convegno di Torino



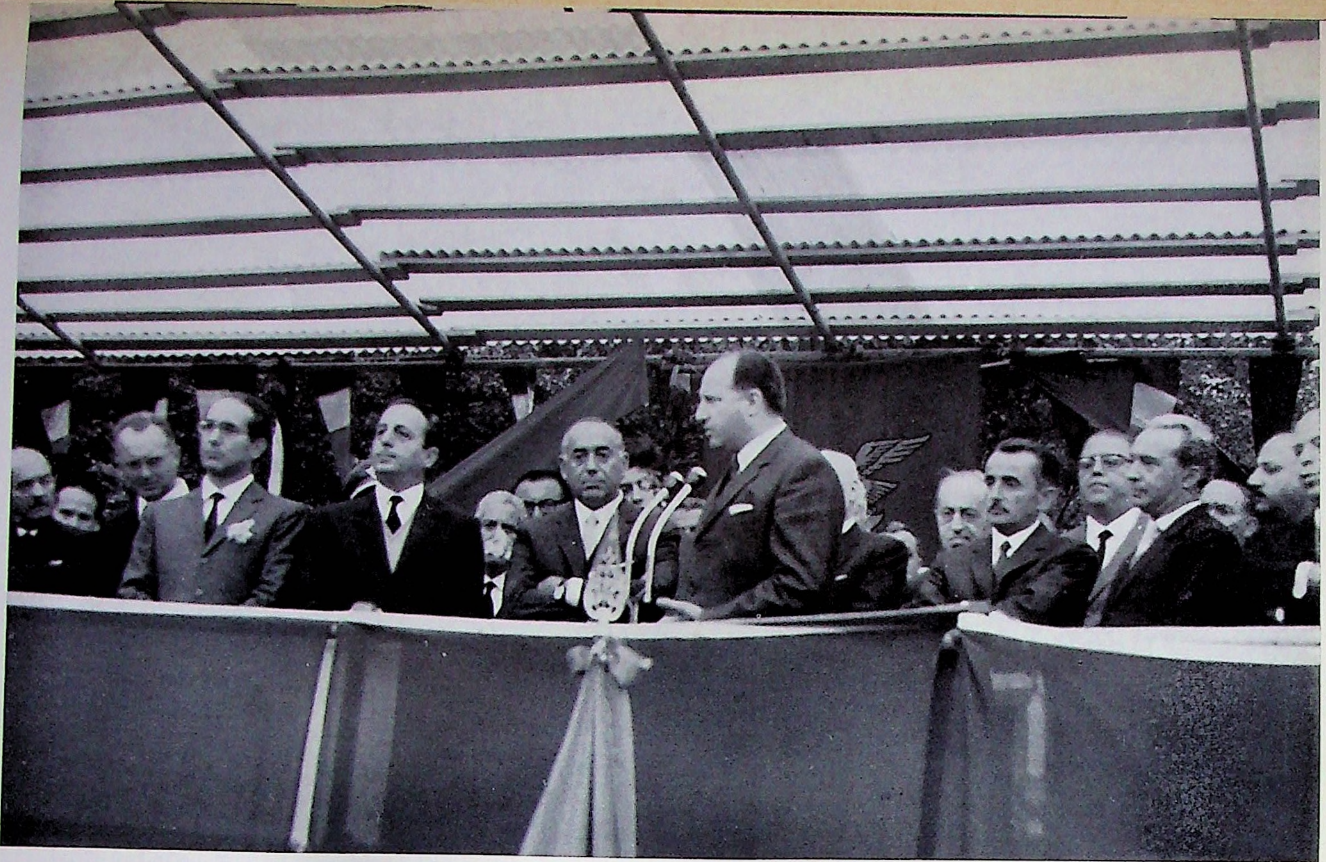
La Tavola rotonda sul convegno della Montagna

(da sinistra: Martinengo, Brandalesi, Bagnaresi, on. Ghio, Panegrossi, Piazzi)



La tavola rotonda a Torino sul turismo

(Da sinistra: i relatori comm. Pancheri, cav. Piazzoni, prof. Bernetti, il Presidente ing. prof. Bertolotti e il prof. Sorbi)



Il Segretario generale dell'UNCEM Piazzoni reca il saluto alla Festa nazionale della montagna di Viggiano

(Da sinistra: i sottosegretari on. Picardi e Antoniozzi, i ministri on. Colombo e Sedati, il direttore generale prof. Pizzigallo, Piazzoni, il sindaco di Viggiano, i senatori prof. Scardaccione e avv. Morlino)

È in corso quindi una caccia ai miti interpolati nelle nostre leggi. E come la mitologia conosce epiche lotte di dei, al diritto non sono estranei contrasti insanabili tra princìpi che — non sempre tra loro conciliabili — sembrano posti all'origine di tutte le leggi.

Ma la demitizzazione si arresta necessariamente di fronte alla Corte costituzionale, perché la Costituzione rappresenta certamente una trincea avanzata, ma pur sempre una trincea del progresso sociale: così che su di essa si può far perno per scardinare norme che appesantiscono la vita civile; ma nello stesso tempo, contro di essa cozzano quei tecnici del diritto che cercano appunto una norma non contaminata.

Si parlerà quindi da una parte di miti senza alcun serio fondamento razionale, giustificati soltanto da una tradizione spesso secolare; e dall'altra di supremi principi, in gran parte di derivazione illuministica: divisione dei poteri, unità della giurisdizione, imprescrittibilità del demanio, ecc.

Non è questa, certo, la sede per entrare nella polemica, perché il legislatore ed il giudice non possono non rispettare anche quei miti che la costituzione ha voluto recepire, rendendoli princìpi fondamentali del nostro ordinamento.

Il principio della divisione dei poteri in ripetute decisioni (33) della Corte Costituzionale è stato qualificato tra i « princìpi costituzionali fondamentali, tradizionali di ogni Stato di diritto » tanto che la dottrina ha potuto parlarne come di un principio di diritto naturale e che la stessa Corte ha ritenuto di poterlo applicare alle leggi di delegazione, che normalmente sfuggono al suo sindacato di legittimità (34).

Quale che sia comunque la situazione anteriore o la validità della tesi giusnaturalistica, il principio della divisione dei poteri è in certo qual modo garantito, per quanto attiene al potere giudiziario, da un altro « principio fondamentale », quello della unità della giurisdizione, ed è tradotto già nei titoli della carta costituzionale italiana, che disciplina l'ordinamento della Repubblica articolando in modo distinto ed autonomo il potere legislativo (parte 2ª, titolo 1°), quello esecutivo (titolo 3°), e quello giudiziario (titolo 4°): a quest'ultimo proposito recita testualmente l'art. 104 Cost.: *la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere* (35).

---

(33) Cfr. p. es. Corte Cost. 26-1-1957 n. 37, 11-7-1961 n. 53 e da ultimo 10-1-1966 n. 8.

(34) Esposito, in *Giur. cost.* 1953, 1051, afferma che secondo tale principio « dovrebbero dirsi invalide tutte le leggi di delegazione dei pieni poteri » anche in tempo di guerra.

(35) Un'attenta lettura della decisione costituzionale 3-7-1967, n. 79 (in cds. 2, 497) — che disconoscendo il contrasto tra l'art. 1238 cod. nav. e l'art. 104 cost. sembra legittimare anche i Commissariati u.c. — conferma il rilievo determinante del principio della divisione dei poteri. La Corte ricorda infatti e non contesta la legittimità di « complessi giurisdizionali costituiti nei gradi inferiori di organi di giurisdizione speciale, e nei gradi superiori di organi di giurisdizione ordinaria »: ma nella specie è proprio nello stesso grado di giurisdizione (e addirittura nella stessa persona) che

Ora, non sembra possibile inquadrare le attribuzioni giurisdizionali dei Commissariati per gli usi Civici nell'art. 103 Cost., che prevede oltre il Consiglio di Stato anche « gli altri organi di giustizia amministrativa ».

I lavori preparatori della costituzione chiariscono in modo inequivocabile la *mens legislatoris* (36): gli *altri* organi di giustizia amministrativa sono, per comune definizione di tutta la dottrina, le Giunte provinciali Amministrative, e potranno essere domani i Tribunali regionali amministrativi (37).

11. - Ma anche indipendentemente dall'intenzione del legislatore, su un piano generale si evince limpidamente dalla lettura dell'art. 103 come la tutela garantita dagli organi di giustizia amministrativa nei confronti della P.A., presupponga una chiara *alterità tra gli organi stessi e quelli della P.A.*, alterità che nella specie non esiste perché le funzioni esecutive e quelle giurisdizionali non si confondono soltanto nello stesso organo ma addirittura nella stessa persona.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel rimettere alla Corte Cost. l'esame sulla legittimità dell'ennesima giurisdizione speciale ha statuito: « per l'art. 108 Cost., l'elemento primario che deve caratterizzare la giurisdizione è costituito dall'indipendenza del giudice, sottolineata dalla norma come esigenza imprescindibile, anche rispetto alle giurisdizioni speciali. E questa esigenza si immedesima con quella dell'imparzialità, la quale — in aderenza all'antico e radicale principio *nemo iudex in causa propria* — implica anzitutto la necessità che il Giudice sia posto super partes » (38).

A garantire tale imparzialità non può certo bastare il fatto (rilevato da un'ordinanza commissariale) che il Commissario venga scelto « fra gli alti gradi della Magistratura ordinaria » (39): si tratta di un Magistrato — sia consentito di dirlo — avvilito a funzionario dell'Esecutivo, dalla cui scelta dipende (art. 27 L.U.C.) in contrasto con la Costituzione (art. 106); al cui finanziamento è condizionato (art. 38 L.U.C.), sia per le indennità commissariali che per il funzionamento degli Uffici; alla cui « suprema direzione » è vincolato (art. 37 L.U.C.),

---

si trova a coesistere l'organo giurisdizionale e quello amministrativo. La delicatezza del problema è ben presente al relatore della Commissione, laddove suggerisce al Ministro di attribuire le funzioni decisorie a Commissari diversi da quelli che hanno eseguito le operazioni istruttorie.

Del resto, la citata sentenza 79 è precisa nel circoscrivere la non illegittimità dell'art. 1238 cod. nav. al mancato contrasto con l'art. 104 cost. e solo con quello.

(36) Cfr. MORTATI e RUINI, in atti Ass. Cost. CCXCIX del 21-2-1947, pag. 2140 e 2343.

(37) Cfr. LESSONA, *La funzione giurisdizionale*, in Comment. Calamandrei 2, 207. A maggior ragione dopo l'intervento della Corte Cost. sulla composizione delle G.P.A. sembra difficile sostenere la legittimità di organi giurisdizionali atipici.

(38) 19-12-1962, in Giust. civ. 1963, 2, 54.

(39) Così Commiss. Usi Civici Milano 28-5-1963, in *Riv. dir. agr.* 1963, 2, 191.

alla cui vigilanza, al cui potere di revoca, dispensa, trasferimento e sospensione è sottoposto, sempre in contrasto con la Costituzione.

Quali garanzie di indipendenza può dunque offrire questo organo giurisdizionale? Evidentemente nessuna, perché per essere indipendente non dovrebbe anzitutto confondersi — addirittura in unica persona — con lo stesso organo amministrativo che emana i provvedimenti sottoposti alla sua giurisdizione.

E si noti bene, che parliamo di parzialità dell'organo e non della persona, perché tanto più indipendente e libero di giudizio sarà il Magistrato prescelto, e tanto più frequenti occasioni potranno verificarsi nei suoi confronti di esercitare il potere di vigilanza e addirittura di dispensa previsto dalla legge sugli usi civici come prerogativa del Ministero, in contrasto con la Costituzione.

12. - Ci sia consentito un sommario elenco di articoli a nostro sommesso avviso incostituzionali.

In base all'art. 27 della Legge, i Commissari sono nominati (per chiamata) con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'Agricoltura cui compete altresì il potere (che dai reperti giurisprudenziali risulta esercitato anche recentemente) di revoca, sospensione, trasferimento, mentre gli artt. 105 e 106 della Cost. dispongono la competenza del Consiglio Superiore della Magistratura per le assunzioni e i trasferimenti, precisando che le nomine hanno luogo per concorso e non per chiamata. Vero è che oggi si è inserito nel procedimento di nomina anche il Consiglio Superiore; ma senza approfondire ulteriormente le conseguenze ex disp. VI trans. di tale inserimento sull'obbligo di revisione, ciò resta pur sempre insufficiente a rendere il criterio di nomina rispondente al dettato costituzionale.

Non occorre certo ricordare l'opera sistematica condotta negli ultimi anni dalla Magistratura ordinaria e dalla Corte Costituzionale per affermare — con vigore e rigore — la garanzia del Giudice naturale sancita dall'art. 25 Cost.; come fu acutamente osservato (40), l'esperienza storica insegna che la violazione del principio della precostituzione del giudice ha quasi sempre congiurato con l'offesa arrecata all'unità della giurisdizione. Del resto, da cosa nascono i contrasti tra la Suprema Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale se non dallo scrupolo di difendere rigorosamente contro tutte le interferenze — fossero pure interferenze della Corte Costituzionale — il principio del Giudice naturale?

Purtroppo, la proposta di delega elude il problema, precisando anzi (art. 3) che i Magistrati saranno anche con la nuova legge « destinati ai Commissariati per gli usi civici *ai sensi delle disposizioni vigenti* », e ciò sorprende perché il relatore della Commissione aveva esplicitamente raccomandato la modifica della legge (41).

---

(40) V. ANDRIOLI, in *Riv. dir. proc.* 1964, 327, annotando la decisione 2-4-1964, n. 32, della Corte Costituzionale.

(41) G. FARAONE, *Relazione al Ministro* cit., p. 60, chiede che i Com-

13. - L'art. 28 della legge dispone che gli Assessori (anziché distinguersi dai Commissari « soltanto per diversità di funzioni ») (articolo 107 Cost.), sono « alla dipendenza » del Commissario, sono nominati dal Ministro dell'agricoltura « *anche* tra funzionari » diversi dai Magistrati: mentre per l'art. 101 Cost. i Giudici sono soggetti soltanto alla legge, e spetta se mai (art. 110 Cost.) al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Anche qui la proposta di delega sembra disattendere la raccomandazione del relatore (42), ma è pur vero che una delega non può contenere tutte le precisazioni.

Si può forse a questo punto introdurre qualche proposta in ordine alla riorganizzazione dei Commissariati.

Già qualche Commissario (43) suggerisce il sistematico conferimento di attribuzioni assessorili ai direttori degli Archivi di Stato, i quali potrebbero in tal modo istruire — provincia per provincia — tutte le pratiche nella fase amministrativa; in effetti, per la cennata motivazione, tale nomina non sembra conferibile a Magistrati.

Potrebbe invece, correlativamente, essere disposta la nomina in tutti i Tribunali di un Commissario aggiunto presso il quale accentrare tutte le pratiche nella fase contenziosa.

14. - L'art. 29 della legge dispone che tutte le conciliazioni (quindi anche quelle giudiziali) dovranno essere approvate dal Ministero dell'Agricoltura con un atto che la giurisprudenza ha definito « di tutela » (44): e la tutela viene in tal modo a sovrapporsi (ed in certo qual modo a contrapporsi) a quella del Magistrato.

15. - L'art. 37 della Legge affida al Ministro dell'Agricoltura la suprema direzione per l'esecuzione della Legge stessa (di tutta la legge, quindi anche dell'attività giurisdizionale): né varrebbe obiettare che in linea di fatto il Ministro limiti i suoi interventi ad una supervisione di tutto il servizio, suscettibile di iniziative e di sollecitazioni che nulla hanno a che fare con la giurisdizione nel senso tecnico del termine e nel suo aspetto funzionale. Quale che sia la prassi ministeriale, l'art. 37 consente al Ministro un intervento anche (e, per il combinato disposto con l'art. 29, possiamo dire soprattutto) nella fase giurisdizionale. Ed è proprio questo potenziale incombere dell'Esecutivo a svuotare di per se, fin dall'inizio, ogni libertà del Com-

---

missari siano nominati — come avviene oggi di fatto — con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, e che venga « *ribadita ogni formale garanzia, come quella concernente l'inamovibilità* ».

(42) Faraone cit., 61: « anche se manchi agli assessori l'esercizio di potestà giurisdizionale, è opportuno che il sistema di nomina sia identico a quello previsto per Commissari, qualora gli assessori da nominare siano magistrati ».

(43) P. es., il pres. A. Onofri, del Commissariato della Lombardia.

(44) Cass. 12-5-1956 n. 1566, *Riv. dir. agr.* II, 386.

missario giudicante, ed a rendere immanente nel sistema la violazione della precostituzione del Giudice.

16. - L'art. 38 della Legge fa gravare sul Ministero dell'Agricoltura le indennità per i Commissari, mentre i Comuni dovranno anticipare — per l'art. 39 — le spese dei giudizi: è troppo ovvio che il Ministero tenderà a recuperare le spese anticipate, così come non si potrà pretendere l'imparzialità nelle deposizioni istruttorie, dei Sindaci che non possono certo definirsi indifferenti alla stregua del citato articolo 39.

17. - È appena il caso di ricordare la sentenza 20-12-1962 n. 108 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la composizione delle Sezioni Specializzate Agrarie in difetto di adeguate garanzie di indipendenza per i Giudici. Il Consiglio di Stato (45) ha testualmente definito come vincolo di subordinazione gerarchica il rapporto tra il Ministro dell'Agricoltura e i Commissari.

Con decisione 3-6-1966 n. 55 la Corte Costituzionale ha esaminato il problema in relazione ai Consigli di Prefettura.

Anche qui, le questioni proposte denunciavano le disposizioni relative alla composizione dell'organo giudicante e allo svolgimento del processo in riferimento ai principi costituzionali della indipendenza o imparzialità del giudice, del diritto di difesa e della precostituzione del giudice.

Anche qui, il problema era già stato preso in esame sotto altri profili, ritenuti non sufficienti a far dichiarare illegittima la giurisdizione.

La prima censura investe il problema dell'indipendenza del Giudice (art. 23, 2° comma e 101, 2° comma Cost.).

« Siccome nessuna disposizione legislativa indica con quali modalità e per quale durata debba procedersi alla composizione dei Consigli di Prefettura (né dei Commissariati usi civici), *la rinnovazione di questo organo di giurisdizione viene a dipendere esclusivamente dai poteri discrezionali dell'amministrazione centrale* relativi alla carriera e ai trasferimenti dei diversi funzionari ».

« *I prefetti sono i principali strumenti operativi del governo in sede locale* », come i Commissari u.c., che anzi assumono (art. 34 L.U.C.) le funzioni attribuite ai prefetti ed operano sotto la « suprema direzione » (art. 37 L.U.C.) del Ministero Agricoltura, il quale è anche competente ad adottare nei loro confronti i provvedimenti relativi ai trasferimenti e dispone del potere di collocarli a disposizione e a riposo con provvedimento pienamente discrezionale.

18. - Il Consiglio di Stato che aveva già parlato di subordinazione gerarchica dei Commissari al Ministero dell'Agricoltura, ha da ultimo riconosciuto che « la garanzia d'inamovibilità per i magistrati desti-

(45) 10-6-1947 n. 193, in *Giur. it.* 1948/III, 92.

nati alla funzione di Commissari liquidatori non sussiste, trattandosi di funzione prevalentemente amministrativa, che comporta anche il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura » (46): ora, pur prescindendo dal fatto che si discute proprio solo su quella attività che esula dalla funzione amministrativa, e dal fatto che in 12 Commissariati su 14 i Magistrati non sono collocati fuori ruolo, pare difficile configurare una « indipendenza » che non si fondi su una pur temporanea inamovibilità.

Già la Suprema Corte di Cassazione del resto aveva individuato nella durata in carica una delle garanzie di indipendenza che qui mancano. Ed invero, l'art. 101 Cost. « disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti, nel loro giudizio, ad ogni volontà esterna che non sia quella obbiettiva della legge ».

In altra decisione la Corte costituzionale aveva puntualizzato: « ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneità e indifferenza — e perciò di neutralità — rispetto agli interessi di causa ». Con la nuova decisione, la Suprema Corte non esita ad individuare nella identificazione tra funzione amministrativa inquirente e funzione giurisdizionale un contrasto non solo col principio costituzionale d'imparzialità del giudice ma anche con « le regole dettate a proposito dell'astensione e della ricusazione dei giudici nel processo civile, penale e amministrativo (artt. 51 n. 4 c.p.c.; 61 c.p.c.; 43 t.u. 26-6-1924 n. 1054).

Quando poi si voglia esaminare il problema sotto il profilo dell'art. 24 Cost., è dubbio che nell'intenzione del Legislatore del 1924-'27 l'incarico ai Giudici di organizzare la liquidazione degli usi civici fosse in funzione di una garanzia per i cittadini.

Secondo il criterio allora dominante — e poi ripudiato dalla Costituzione — non si riteneva opportuno favorire la difesa contenziosa dei diritti del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, ed a tale scopo era certo utile confondere la funzione amministrativa e giudiziaria in unica persona così come era utile scoraggiare e rendere difficili le impugnazioni istituendo in Roma un'unica sezione di appello per tutta la penisola. Ma che il Giudice già allora non dovesse comportarsi come tale, ma come strumento dell'Amministrazione, risulta inequivocabilmente dalla legge.

19. - Lo storico non mancherà di rilevare alcuni aspetti positivi di questo sistema, che — proprio grazie al senso giuridico dei Commissari — rende più difficilmente oppugnabili i loro provvedimenti amministrativi; non mancherà di rilevare che il Ministero dell'Agricoltura in genere ha fatto, e soprattutto fa buon uso della sua facoltà di nomina (ed ora di indicazione), riuscendo a selezionare un gruppo di Commissari d'alto livello, che ben si inseriscono nella tradizione, in gran parte positiva, della liquidazione delle feudalità meridionali.

---

(46) Sez. IV, 28-10-1964 n. 1127; in Cds. 1, 1720. V. ora G. Faraone, loc. cit.

Ma il discorso dello storico se può stemperare la polemica non può eliminare un fatto sostanziale: che tra i molti sistemi di amministrazione della giudistizia, il nostro ordinamento ha scelto quello che si riallaccia alla più rigida divisione dei poteri, riconoscendo al Magistrato la più assoluta libertà proprio anche per evitare che in un paese con istituti e costumi tanto diversi si dovesse arrivare alla *summa iniuria* di giudizi ispirati ad un'unica — pur nobilissima — tradizione.

20. - Si è posto l'accento — in questi appunti — sull'opportunità di disgiungere le due funzioni giurisdizionali e amministrative anche nella fiducia che tale soluzione possa giovare a quella riorganizzazione dei servizi che condiziona il risultato pratico di ogni riforma: ben lungi, con questo, dal contestare la validità delle proposte ministeriali nel merito del problema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, per il riordinamento e l'aggiornamento della vigente legislazione sugli usi civici.

Art. 2

Le norme delegate saranno informate ai seguenti principi e criteri direttivi.
Fermo il pubblico interesse all'accertamento ed alla liquidazione degli usi civici gravanti su terre aliene ed alla verifica, tutela e destinazione dei beni di Comuni o frazioni o associazioni agrarie regolati dalla legge 16 *giugno* 1927, *n.* 1766, *le norme delegate dovranno*:

1) *adeguare la legislazione sugli usi civici alle attuali esigenze economico-sociali;*

a) *garantire la conservazione dell'unità fondiaria e favorire la formazione di efficienti unità produttive, per potenziare la proprietà diretto-coltivatrice, mediante opportuna disciplina delle operazioni concernenti la liquidazione degli usi o il riparto e l'assegnazione dei terreni coltivabili, o per mezzo di altri strumenti come l'alienazione a favore della Cassa per la proprietà contadina o degli Enti di sviluppo;*

b) *favorire il miglioramento di boschi e pascoli ed il rimboschi-*

mento e la difesa del suolo, assicurando la effettiva destinazione a tali fini dei terreni idonei;

c) *rendere possibile, nell'interesse generale delle popolazioni, la migliore utilizzazione dei beni di Comuni, frazioni o associazioni agrarie, di cui alla legge* 16 *giugno* 1927, *n.* 1766, *in relazione a nuove prospettive o suscettività extragricole, regolandone la destinazione a fini urbanistici, turistici o industriali, con garanzia di adeguata e ordinata valorizzazione e nella piena tutela degli interessi delle comunità;*

2) *prevedere l'esenzione da liquidazione di piccoli appezzamenti di proprietà di coltivatori diretti, permanentemente e sostanzialmente migliorati, che conservino la loro destinazione agraria; la regolarizzazione di pregresse occupazioni abusive mediante concessioni in taluni casi anche gratuite; l'assegnazione di terreni in proprietà a titolo oneroso, in sede di ripartizione, in armonia con la legislazione sulla formazione della proprietà contadina; l'alienazione di terreni con i benefici della legislazione medesima, concorrendone i requisiti;*

3) *assicurare, conservandosi il regime di indisponibilità, la tutela dei beni di Comuni o frazioni o associazioni agrarie, evitandone dispersioni o distrazioni speculative; prevedere mutamenti di destinazione sulla base di piani di utilizzazione, per adeguare la destinazione dei beni ad interessi pubblici;*

4) *consentire l'alienazione dei beni, purché sussista un interesse pubblico e vengano stabiliti vincoli circa il perseguimento degli scopi della alienazione, con opportune cautele per la determinazione di congrui corrispettivi e la destinazione degli stessi a favore della collettività;*

5) *prevedere, qualora in casi particolari siano di vantaggio per la zona, autorizzazioni alla sistemazione di pregresse situazioni illegittime con adeguati indennizzi;*

6) *stabilire le forme di vigilanza e di tutela statale sulle associazioni agrarie; dare alle Regole ampezzane, ed eventualmente ad altre associazioni analoghe, sistemazione autonoma rispetto alia legge* 16 *giugno* 1927, *n.* 1766, *in relazione alle loro particolari situazioni e caratteristiche storico-giuridiche, garantendo l'inalienabilità e indivisibilità dei beni;*

7) *unificare e disciplinare i procedimenti commissariali, precisando i poteri decisori dei Commissari e i diversi rimedi per la tutela dei diritti e degli interessi; regolare la prenotazione a debito delle spese, il recupero dei relativi crediti e gli oneri che il procedimento comporta; regolare i reclami dinanzi la Corte d'Appello e i conseguenti gravami;*

8) *riorganizzare e potenziare i Commissariati per gli usi civici.*

Con successiva legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in

vigore dei provvedimenti delegati di cui all'art. 1, sarà garantita la necessaria funzionalità ai Commissariati per gli usi civici, attraverso l'adeguamento dei ruoli organici amministrativi centrale e periferico, tecnico centrale e periferico e dei servizi contabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di assicurare l'espletamento a livello direttivo delle funzioni amministrative attribuite ai Commissariati, dei servizi di segreteria per l'esecuzione delle decisioni commissariali, dell'assistenza alle udienze; delle mansioni contabili, nonché l'espletamento degli accertamenti e di altre incombenze di indole tecnica, per il conseguimento delle finalità richieste dalla presente legge.

Si provvderà al coordinamento, con le opportune modificazioni, delle disposizioni della legge 16-6-1927, n. 1766, legge 10 luglio 1930, n. 1078, regolamento 26-2-1928, n. 332 e altre disposizioni vigenti in materia, con le norme da emanarsi in attuazione dei principi stabiliti con la presente legge.

Art. 3

Il numero dei magistrati che possono essere destinati ai Commissariati per gli usi civici, ai sensi delle disposizioni vigenti, in posizione di fuori ruolo, è elevato a 20.

Art. 4

All'onere di lire cento milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1969. Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'ATTUAZIONE NELLE ZONE MONTANE DELLA NUOVA LEGGE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI [1]

di GIUSEPPE PIAZZONI

Accanto alla più importante legge n. 475, concernente il servizio farmaceutico — legge che, pur coi suoi limiti, può ritenersi inquadrata nelle indicazioni del paragrafo 79 del Piano quinquennale di sviluppo economico — alla fine della IV legislatura, il Parlamento ha approvato la legge n. 221 dell'8 marzo 1968, che ha per titolo « provvidenze a favore dei farmacisti rurali ».

La legge, approvata la prima volta il 12 giugno 1967 al Senato, modificata il 7 febbraio 1968 dalla Camera e nuovamente approvata dal Senato, ha subito alcune modifiche rispetto al testo originario, già frutto di fusione tra le proposte del Governo e dei deputati Bontade Margherita e Dosi Mario.

A parte l'uso della qualifica di « rurale » che, non trova precisa collocazione nell'epoca attuale, in quanto non può definirsi « rurale » un Comune, o centro abitato, per il solo fatto che abbia meno di 5.000 abitanti, la legge prevede solo norme relative alla concessione dell'indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali e dell'indennità per la gestione del dispensario farmaceutico.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

---

(1) *Relazione svolta al Convegno nazionale sulle farmacie, Roma, 30 settembre 1968. Cronaca a pag. 492.*
I dati relativi al sondaggio eseguito dall'UNCEM sono suscettibili di modifiche a seguito delle numerose risposte pervenute dopo la data del convegno. Tali modifiche non alterano peraltro la sostanza dei risultati qui illustrati. (N.d.R.)

L'onere derivante dall'applicazione della legge è previsto in due miliardi e 600 milioni annui.

Tale onere sarà sopportato da un concorso diretto dello Stato nella misura di un miliardo e 670 milioni; da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto a carico degli Enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli Enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali; ed infine dal contributo a carico delle farmacie non rurali.

Quest'ultimo contributo, molto modesto, in base alla legge 12 agosto 1962, n. 1352, è fissato in L. 40 mila annue a carico delle farmacie di Comuni con più di 100 mila abitanti; in L. 20 mila annue a carico delle farmacie di Comuni con abitanti da 40 a 100 mila; in L. 10 mila annue a carico delle farmacie di Comuni con abitanti da 15 a 40 mila; in L. 5 mila a carico delle farmacie di Comuni con abitanti da 10 a 15 mila; in L. 4 mila a carico delle farmacie di Comuni con abitanti da 5 a 10 mila.

I precedenti legislativi sono riferiti all'art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie, modificato con legge 23 dicembre 1940, n. 1868; alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 ed alla legge 12 agosto 1962, n. 1352.

La legge del 1954 stabiliva l'onere dell'indennità, fissata in quote variabili da L. 200 mila a L. 400 mila, mentre con la legge del 1962 detto onere veniva fissato in L. 400 mila, per i farmacisti di Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti e con reddito non superiore a lire 800 mila. La quota era a carico del Comune, il quale doveva essere sentito dall'apposita Commissione provinciale, e l'Alto Commissariato Igiene e Sanità poteva rimborsare al Comune una quota sino ad un massimo di due terzi.

La nuova legge prevede invece la limitazione nell'assegnazione dell'indennità di residenza solo per i farmacisti di Comuni da 3 a 5 mila abitanti il cui reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 960 mila annue, oltre la quota di abbattimento alla base.

Nei restanti casi, l'indennità è fissata in:

— L. 850 mila annue nei centri con popolazione fino a 1000 abitanti;
— L. 650 mila in quelli da 1001 a 2000 abitanti;
— L. 500 mila in quelli da 2001 a 3000 abitanti.

A carico del Comune è l'importo di L. 80 mila annue per ogni farmacia beneficiaria (praticamente tutte), e tale spesa è classificata fissa ed obbligatoria nel bilancio del Comune.

La circolare ministeriale del 12 aprile 1968 precisa che la

decisione della Commissione provinciale va notificata all'esattore del Comune « facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Comune l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo ».

La Commissione che deve deliberare sul diritto all'indennità — le cui decisioni sono definitive — non comprende alcun rappresentante degli Enti locali, il che costituisce un arretramento rispetto alle precedenti norme, in quanto prima si doveva sentire il Comune.

La nuova legge prevede anche che nei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti, ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del Medico provinciale devono essere istituiti *dispensari farmaceutici.*

I Comuni sprovvisti di farmacia (dati ISTAT del 1961) sono n. 2.600 e le farmacie sono n. 11.325.

I suddetti dispensari sono gestiti, in base a decreto del Medico provinciale, sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. In caso di rinuncia, il dispensario è gestito dal Comune, che vi provvede a mezzo del Medico condotto o di altro sanitario.

Circa i medicinali, il materiale di medicazione e gli articoli sanitari d'uso comune di cui i dispensari dovranno essere provvisti, potranno seguirsi le norme contenute nella circolare ministeriale n. 94 del 22 luglio 1960 sugli armadi farmaceutici.

Al farmacista gestore o al sanitario, cui il dispensario farmaceutico è affidato, spetta un'indennità di gestione a carico dello Stato nella misura massima di L. 80.000 annue, ridotta alla metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal Comune.

Il Ministero della Sanità ha invitato i Medici provinciali a svolgere interessamento, sia presso i Comuni sprovvisti di farmacia che presso le Organizzazioni professionali sanitarie locali, per la istituzione ed il funzionamento di detti dispensari.

* * *

Premesse queste sommarie indicazioni sulla nuova legge, diamo alcune notizie che costituiscono il risultato di una indagine eseguita dall'UNCEM nei Comuni Montani.

Il sondaggio ha interessato 230 Comuni montani distribuiti in 41 provincie di tutte le regioni, escluse il Trentino-Alto Adige e

le Puglie. Dalle risposte pervenute sono emerse le seguenti indicazioni:

1) *Sedi di farmacie scoperte*

— Sui 105 Comuni, con popolazione fino a 8.000 abitanti, con pianta organica per una sede farmaceutica, ben 26 hanno tale sede scoperta.

— Su 29 Comuni, con popolazione fino a 12 mila abitanti, con due sedi in organico, 7 hanno una sede scoperta.

— 9 Comuni, con popolazione fino a 13 mila abitanti, con tre sedi farmaceutiche in organico, le hanno tutte coperte.

— 3 Comuni con quattro sedi farmaceutiche, le hanno pure tutte coperte. Tra questi, il Comune di Sesto Fiorentino con 35 mila abitanti prevede l'istituzione di cinque nuove sedi, e precisa che intende gestirne tre.

— 2 Comuni montani (Gubbio con 31.140 abitanti ed Orvieto con 24.600 abitanti) hanno 7 sedi farmaceutiche. Orvieto le ha tutte coperte; Gubbio ne ha scoperte 5 ed intende istituirne un'altra.

2) *Istituzione del dispensario farmaceutico*

Parecchi Comuni tra quelli interpellati hanno risposto affermativamente alla domanda relativa alla istituzione del dispensario farmaceutico. Alcuni hanno però rilevato la difficoltà per la gestione di tale dispensario ed il modesto contributo assegnato (80 mila lire annue riducibili a 40 mila se il dispensario è aperto in locali di proprietà comunale).

Questo aspetto dell'applicazione della legge dovrà essere ulteriormente approfondito al fine di poter dare applicazione alla norma di cui all'art. 1 della legge stessa.

3) *Indennità di residenza*

Le risposte pervenute sono diverse:

— Un terzo dei Comuni non fa alcuna osservazione sull'importo di L. 80 mila fisso a carico del bilancio comunale.

— Dei restanti 2/3, oltre la metà propongono che anche tale quota sia a carico dello Stato; gli altri sottolineano la necessità che l'entità dell'importo assegnato ai farmacisti rurali sia legato al reddito, ripristinando con opportuni accorgimenti la vecchia norma.

I casi più clamorosi segnalati sono riferiti a farmacie ubicate in zone turistiche o di confine, i cui titolari hanno un reddito

molto elevato e, ciò nonostante, essendo la popolazione di tali Comuni inferiore ai 3 mila abitanti, dovrebbero beneficiare dell'indennità annuale di L. 500 mila.

Poiché la legge non detta alcuna norma a tale proposito, anche in questi casi l'indennità sarà assegnata.

Un'altra serie di risposte, non catalogabili nei punti suddetti, sottolinea come il problema farmaceutico debba essere legato alla soluzione più globale della condotta sanitaria e che lo Stato, pur decentrando competenze in materia agli Enti locali, debba assumersi tutti gli oneri di tale servizio.

Alcuni Comuni hanno anche vivacemente protestato per l'avvenuta approvazione di questa legge.

INDAGINE-CAMPIONE NEI COMUNI MONTANI
SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8/3/1968, N. 221

Risposte pervenute all'U.N.C.E.M.
alla data del 25 settembre 1968

Regione	Provincia	N. comuni
V. Aosta	Aosta	3
Piemonte	Cuneo	4
	Novara	8
	Torino	25
	Vercelli	1
		38
Liguria	Genova	10
	Imperia	5
	La Spezia	2
	Savona	6
		23
Lombardia	Bergamo	18
	Brescia	11
	Como	10
	Sondrio	10
	Varese	13
		62
Veneto	Belluno	6
	Treviso	7
	Verona	7
	Vicenza	11
		31
Friuli-V.G.	Udine	8
Emilia-R.	Bologna	8
	Parma	5
	Ravenna	2
		15
Toscana	Arezzo	2
	Firenze	6
		8
Umbria	Perugia	7
	Terni	4
		11
Marche	Pesaro	1
Lazio	Rieti	3
	Roma	3
		6
Abruzzo	L'Aquila	1
Molise	Campobasso	1
Campania	Avellino	1
	Benevento	2
	Salerno	1
		4
Basilicata	Potenza	5
Calabria	Catanzaro	3
	Cosenza	2
		5
Sicilia	Enna	1
	Palermo	3
		4
Sardegna	Sassari	4

Totale risposte n. 230

LE FESTE NAZIONALI DELLA MONTAGNA A PASSO GIAU E VIGGIANO

Domenica 15 settembre è stata celebrata la Festa nazionale della montagna per l'Italia settentrionale a Passo Giau di Cortina d'Ampezzo.

Nonostante il cattivo tempo numerosissime persone hanno raggiunto la località, a 2000 metri s/m. La manifestazione è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro all'Ossario dei caduti a Pocol, indi al passo si è celebrata la Messa da parte di mons. Secolini, mentre dalla vetta del Gusela, risuonavano, radiotrasmessi, i rintocchi della campana che un gruppo di « scoiattoli » aveva portato con acrobatica scalata.

Il sindaco di San Vito di Cadore ha recato il saluto delle popolazioni al rappresentante del governo sottosegretario on. Colleselli, indi il direttore generale dell'economia montana prof. Pizzigallo ha rivolto il saluto del Corpo Forestale.

Il Presidente dell'UNCEM on. Ghio — che ha presenziato con numerosi esponenti dell'Unione convenuti a Cortina per il convegno svoltosi il giorno precedente — ha rivolto fervide parole augurali esaltando le eroiche gesta dei montanari in guerra e la loro laboriosa opera a servizio del Paese, e affermando che è urgente che il governo presenti la nuova organica legge sulla montagna, da troppo tempo attesa.

Il sottosegretario Colleselli ha illustrato il significato della festa: far conoscere la politica e i provvedimenti in favore dei territori montani, divulgare i problemi della montagna, esaltare le virtù dei montanari. Un significato, quindi, morale e civile. Il fatto che per la manifestazione sia stata scelta ancora la provincia di Belluno, ha soggiunto, è doveroso e meritato riconoscimento all'operosità e al sacrificio delle sue genti, nonchè ai loro problemi, che riflettono quelli di tutta la montagna italiana. È un attestato nei confronti delle popolazioni bellunesi, che, duramente provate da ripetuti disastri alluvionali, fedeli ad una forte tradizione, hanno dato, nei momenti della prova, testimonianza di una resistenza morale, di una volontà e di una capacità di ripresa ed iniziativa esemplari per tutta la nazione. Ed è anche, la

festa, un incoraggiamento a proseguire per rimarginare le ferite ancora aperte.

Colleselli ha poi illustrato l'esigenza dei montanari alla partecipazione, in eguaglianza di diritti e di doveri, al progresso della nazionale. In una epoca di profonde trasformazioni e di vertiginosa evoluzione la montagna, se posta a confronto con la città e le zone industrializzate registra uno squilibrio a suo danno. Per conseguire il traguardo di un nuovo assetto di parità, il Governo ha impostato una azione politica che si è basata essenzialmente sulla legge 991 del 1952.

Dal dopoguerra ad oggi, gli investimenti a favore della montagna assommano a varie centinaia di miliardi e nel piano di sviluppo economico nazionale, la montagna è collocata in una posizione tale che dovrà consentire interventi intesi alla valorizzazione di tutte le sue risorse: ciò anche in obbedienza ad un preciso dettato costituzionale.

L'oratore ha accennato anche all'importante argomento degli usi civici, per i quali è prevista una nuova disciplina, innovatrice rispetto a quella contenuta nella legge « eversiva » del 1927. In particolare, si tratta di riconoscere più compiutamente l'autonomia delle associazioni agrarie che hanno alle loro spalle una lunga, gloriosa tradizione storico-giuridica, nonchè di consentire ad esse una più concreta e moderna valorizzazione di tutto il patrimonio soggetto alla loro giurisdizione.

A VIGGIANO

Con una suggestiva manifestazione sul Sacro Monte di Viggiano, in provincia di Potenza si sono concluse il 22 settembre le celebrazioni della Festa della Montagna per il 1968, presenti i Ministri Colombo e Sedati, i Sottosegretari Antoniozzi, Indelli e Picardi, insieme ad altri Parlamentari tra i quali il sen. Morlino, consigliere naz.le UNCEM e il sen. Scardaccione. L'UNCEM era rappresentata dal Segretario generale Piazzoni e dai consiglieri naz.li geom. Sorrentino sindaco di Tito e cav. uff. Cavallo. La « Festa » ha preso il via con l'inaugurazione di una strada di servizio di interesse forestale realizzata dal C.F.S. ed è proseguita con la S. Messa al campo, celebrata dal Vescovo di Potenza Mons. Sorrentino. Poi è stata la volta dei discorsi, pronunciati alla presenza di numerosissimi montanari e turisti convenuti da diverse provincie viciniori: dopo l'indirizzo di saluto del Sindaco di Viggiano, Pelettieri, il Segretario Generale dell'UNCEM Piazzoni ha recato il saluto dei comuni montani di tutta Italia richiamando all'attenzione dei ministri presenti la necessità della immediata presentazione della nuova legge sulla montagna per la scadenza a fine anno dei finanziamenti e l'esigenza che tale nuova legge sia adeguatamente finanziata.

Ha poi preso la parola il Ministro on. Sedati:

La legge del 1952 in favore dei territori montani — ha detto



Il ministro dell'Agricoltura austriaco apre i lavori dell'assemblea della CEA



Una panoramica della XX assemblea generale della CEA svoltasi a Salisburgo dal 16 al 20 settembre 1968



La seduta della V commissione per i problemi forestali alla assemblea della CEA
(Al centro il presidente principe Orsini-Rosenberg)



Il Presidente dell'UNCEM on. Ghio
e il segretario generale Piazzoni ai lavori della V commissione

Sedati — ha innovato profondamente i criteri di intervento della precedente legislazione in materia, improntata a finalità prevalentemente protettive del patrimonio boschivo nazionale. Dal 1952 ad oggi — ha proseguito il Ministro dell'Agricoltura — abbiamo camminato sulla strada dello sviluppo industriale e del progresso economico e civile; e da ciò sono derivate nuove esigenze che postulano la creazione di strumenti operativi aggiornati ed in grado di determinare un equilibrato sviluppo di tutti i settori della vita comunitaria. In questo quadro, il provvedimento per il rinnovo della legge sulla montagna — che sarà presentato quanto prima all'approvazione del Parlamento — dovrà puntare non solo al completamento e alla maggiore diffusione delle infrastrutture civili, ma, in una visione più organica ed articolata, dovrà assicurare la valorizzazione integrale di tutte le risorse della montagna per la sua definitiva e completa lievitazione sociale ed economica. Tale obiettivo — ha concluso Sedati — trova, del resto, una sua precisa formulazione nel piano quinquennale di sviluppo che in un insieme armonico di indirizzi operativi, da tradurre appunto in concrete norme di legge, si propone il superamento degli squilibri territoriali, settoriali ed economici che ancora permangono nel Paese.

Il ministro Colombo, dal canto suo, ha posto l'accento sul significato di elevazione spirituale della " Festa della montagna ", cui peraltro deve corrispondere l'azione concreta per la gente che vive in queste contrade. Un'azione — ha precisato — che porti le comunità montane a sentirsi parte viva della grande comunità nazionale, con parità di doveri ma anche di diritti; non più relegate ai margini della vita economica del Paese, ma protagoniste esse stesse dello sforzo comune di sviluppo. Di qui — ha concluso Colombo — l'appoggio del Ministro del Tesoro alla nuova legge per la montagna, la cui approvazione riveste carattere prioritario nel quadro delle molteplici esigenze del Paese.

LEGGE REGIONALE IN TRENTINO ALTO ADIGE PER I FINANZIAMENTI AI CONSIGLI DI VALLE E COMUNITÀ MONTANE

Una buona notizia ci giunge dal Trentino-Alto Adige; la approvazione di una legge regionale per il finanziamento delle Comunità montane e Consigli di valle.

Pubblichiamo il testo del provvedimento legislativo auspicando che analogo provvedimento sia compreso nella imminente nuova legge sulla montagna, in accoglimento delle istanze che l'UNCEM ha più volte rivolto al Governo sull'argomento.

LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1968, N. 29

FINANZIAMENTO DELLE COMUNITA' E DEI CONSORZI DI VALLE

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di adeguare le finanze delle Comunità e dei Consorzi di Valle, costituiti nel territorio della Regione a sensi del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, al raggiungimento delle loro finalità, la Regione contribuisce alle relative spese correnti nei limiti di un apposito stanziamento del bilancio regionale.

L'assegnazione del contributo annuo ai singoli enti è fatta in misura e percentuale uniforme, in relazione all'apporto complessivo conferito dai comuni consorziali per il finanziamento di dette spese correnti.

Art. 2

Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata per l'esercizio finanziario 1968 e successivi la spesa annua di L. 15 milioni.

All'onere di L. 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1968 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 2 settembre 1968

Il Presindente della Giunta Regionale
GRIGOLLI

Visto:

Il Commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige
SCHIAVO

PARCHI NATURALI ED ATTREZZATI NEL TRENTINO

di ENRICO PANCHERI

È stata pubblicata in questi giorni sul Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige la Legge Provinciale n. 15 sui Parchi naturali ed attrezzati nel Trentino. Mi sembra questo un tema di tale importanza che trovo giusto farlo conoscere a tutti gli Amministratori degli Enti e delle Comunità montane.

Le difficoltà incontrate in sede romana per la promulgazione di proprie leggi sulla tutela del paesaggio e l'indispensabilità di rendere operanti le previsioni del Piano Urbanistico Provinciale hanno sollecitato la Provincia Autonoma di Trento alla formulazione di una lgege particolare di intervento sui parchi naturali ed attrezzati che rappresenta un ulteriore passo per l'applicazione di un'iniziativa unica del suo genere in Italia.

Col varo ufficiale del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.) il concetto di parco naturale aveva trovato la sua sanzione giuridica, ma nella realtà era rimasto relegato fra le buone intenzioni. Ora con la Legge Provinciale n. 15 del 12 settembre 1968 che provvede al finanziamento dei parchi naturali, si è giunti alla realizzazione pratica di un istituto che acquista un carattere di assoluta originalità anche nel contesto della legislazione nazionale, e che si propone di essere un modello da indicare all'intera nazione nel campo della protezione e salvaguardia della natura, per cui viene confermato il concetto della tutela « attiva » del paesaggio, perché accanto a vincoli e divieti, come normalmente è avvenuto fin'ora, prevede interventi attivi che giustificano tali divieti e vincoli.

La Giunta Provinciale è autorizzata a provvedere alle spese di viabilità di parco e sentieri, alla costruzione di attrezzature a servizio del parco, alla predisposizione di aree attrezzate a parcheggi, luoghi di sosta, campeggi ecc. Inoltre la legge prevede interventi per la difesa e la valorizzazione del paesaggio attraverso

l'acquisto di diritti reali sugli immobili particolarmente caratterizzati all'ambiente del parco od aventi tipica architettura civile o rurale di peculiare pregio ambientale, o stipulando accordi relativi agli immobili stessi con l'intesa dei Comuni interessati, attraverso concessione di contributi nella misura massima del 70 % della spesa, all'Ente pubblico od al privato proprietario che potranno essere condizionati al rispetto di particolari modalità relative all'utilizzo degli immobili in parola.

A tale fine la legge prevede uno stanziamento di complessivi 280 milioni ripartiti fra gli esercizi 1968-1969-1970 ed un ulteriore miliardo e 400 milioni ripartiti fra il 1970 ed il 1998 e cioè 50 milioni per ciascun esercizio finanziario, facendo fronte a tale nuovo onere con una quota della maggiore entrata tributaria di cui alla legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5.

La legge pur essendo sostanzialmente una legge finanziaria, vale a dire una legge che appresta i mezzi economici per la istituzione dei parchi, lasciando a leggi successive di determinarne l'organizzazione ed il governo, dà l'avvio alla creazione di una realtà nel contesto della pianificazione urbanistica del territorio della Provincia.

Né poteva mancare a questa iniziativa la costituzione di una Commissione di esperti e di tecnici ad alto livello da affiancare quale consulente alle autorità politiche. Ciò significa addivenire alla formulazione di una legislazione efficace che garantisce il successo al nuovo istituto, perché è chiaro che il parco naturale diventa un bene di interesse pubblico generale e che oltre a rappresentare un bene di inestimabile valore morale, può diventare nel tempo anche un bene di alto valore economico quale polo di attrattiva di un turismo sempre più alla ricerca della natura, con i suoi doni preziosi che sfuggono alla confusione dell'ossessionante e babelica civiltà dei consumi: quindi uno strumento di cultura ed elevazione economica e morale.

Uno strumento, questo, anche creato a favore dell'intero problema della possibile permanenza dell'uomo in montagna. considerate le situazioni attuali e le prospettive future delle comunità valligiane.

Si parla spesso di « valorizzazione » della montagna ma a volte un'impostazione erronea di tale concetto può portare — sia pure incoscientemente — a distruggere la montagna sotto l'invasione del cemento e delle più sconsiderate iniziative sia nel campo degli insediamenti edilizi che in quello della moderna tecnologia industrializzata.

Pertanto i parchi naturali ed attrezzati permettono al territorio provinciale, un domani non certo lontano, di offrire all'uomo

della civiltà industriale, all'uomo che lavora al meccanismo delle trasformazioni tecnologiche, all'uomo che è al vertice del vorticoso artificio della vita moderna, una autentica montagna piena del fascino della sua natura non contaminata, pronta a riproporre, in chiave di sogno, la primitiva sua esistenza sia pure corretta dalle esigenze d'avanguardia di una vita moderna.

La legge è intesa anche come mezzo per educare i valligiani ed i montanari che ospitano il turista, a capire le ragioni del turismo contemporaneo, per non offrire cose che i turisti non gradiscono e per non far mancare loro quello di cui abbisognano, ma che per effetto del vorticoso moto della vita moderna, loro ancora non conoscono.

LA LEGGE PROVINCIALE N. 15

Art. 1 - La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese necessarie per attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali del Piano urbanistico provinciale, al fine anche di favorirne l'effettivo godimento pubblico a scopo di ricreazione ed elevazione culturale.

Art. 2 - In particolare, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese per:

a) viabilità di parco e sentieri;
b) costruzione di attrezzature, al servizio del parco, nonché parcheggi, luoghi di sosta, belvederi;
c) predisposizione di aree attrezzate per campeggi;
d) interventi per la difesa e la valorizzazione del paesaggio;
e) iniziative di propaganda e informazione, acquisto e posa in opera di segnaletica;
f) quanto in genere si renda comunque utile per il raggiungimento degli scopi previsti dal precedente art. 1.

Art. 3 - Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti articoli la Giunta provinciale è autorizzata:

a) ad acquistare diritti reali sugli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali;
b) a stipulare accordi relativi agli immobili compresi nell'ambito dei parchi naturali.

Qualora le operazioni di cui alle lettere a) e b) non siano concluse con gli enti pubblici o di diritto pubblico, saranno previamente sentiti i Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati. I Comuni dovranno esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4 - Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 saranno effettuati sulla base di appositi studi che la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre in armonia con le disposizioni ed i criteri di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con L. P. 12 settembre 1967, n. 7.

Art. 5 - Con successiva legge si provvederà per il personale di vigilanza e di servizio ai parchi naturali.

Art. 6 - Al fine di valorizzare le zone previste a parco attrezzato dal Piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata:

a) ad acquistare e sistemare immobili particolarmente caratterizzanti l'ambiente del parco;

b) a stipulare accordi relativi agli immobili aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera a);

c) a concedere contributi ad enti pubblici per gli scopi di cui alla lettera a);

d) a concedere contributi per l'acquisto e il relativo restauro o per il solo restauro di edifici aventi una tipica architettura civile o rurale di peculiare pregio ambientale.

La Giunta provinciale potrà effettuare gli interventi di cui alle lettere a) e b) anche in zone non previste a parco attrezzato qualora determinati immobili, per la vicinanza ad esse o per la loro funzione, contribuiscano a valorizzare particolarmente un territorio interessato al parco.

Art. 7 - I contributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente potranno essere concessi nella misura massima del 70 % della spesa ritenuta ammissibile. La loro attribuzione potrà essere condizionata al rispetto di particolari modalità relative all'utilizzo degli immobili.
I contributi per i restauri potranno essere concessi sia ai proprietari degli immobili che ai soli possessori.
I contributi saranno corrisposti verso presentazione di copia del contratto di acquisto rispettivamente ad avvenuta esecuzione dei lavori di restauro, da accertarsi a cura dell'Ufficio tecnico provinciale.

Art. 8 - Le domande per i contributi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 6 dovranno pervenire alla Giunta provinciale entro il mese di novembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento, corredate dai preventivi di spesa e, ove necessario, dai progetti di sistemazione o di restauro.

Sui progetti esprimerà il proprio parere tecnico una Commissione composta da 5 esperti, fra i quali il Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali, la quale potrà formulare altresì alla Giunta provinciale una proposta di programma annuale di intervento.

Per l'esame dei progetti la Commissione sarà integrata, di volta in volta, dal sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'immobile interessato.

Per l'utilizzazione dei fondi riferiti agli esercizi finanziari 1968 e 1969, le domande di cui al primo comma dovranno pervenire entro il mese di febbraio dell'anno 1969.

Art. 9 - Per la commissione nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. P. 20 gennaio 1958, n. 4, per la elaborazione degli studi relativi ai parchi previsti dal Piano urbanistico provinciale, l'importo massimo di cui al secondo comma dell'art. 2 della L. P. 27 novembre 1964, n. 11, è raddoppiato.

Art. 10 - Per i fini di cui agli artt. 1, 2, 3 lettera a) e 6 lettere a), c) e d) della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) L. 27.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1968;
2) L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1969;
3) L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1970.

Per i fini di cui agli artt. 3 lettera b) e 6 lettera b) della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 annui per la durata di anni 30 a partire dall'esercizio finanziario 1969.

I fondi di cui ai precedenti comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11 - Alla copertura dell'onere di L. 27.000.000 derivante dall'attuazione degli artt. 1, 2, 3 lettera a) e 6 lettere a), c) e d) della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1968, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa (Tabella B) per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggiore onere annuo, valutato in L. 30.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa (Tabella B) per l'esercizio finanziario 1968. All'onere di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, ai sensi del primo comma del precedente art. 10, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate tributarie di cui agli artt. 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, predisponendo nei bilanci degli esercizi 1969 e 1970 i necessari stanziamenti di spesa.

IL PROGRAMMA AGRICOLO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Definizione della politica di settore.

Lo Schema programmatico 1968-69 dell'Amministrazione Provinciale di Firenze per l'agricoltura trova fondamento nel documento elaborato dall'assessorato sulle « Linee della programmazione e sui tipi di interventi in agricoltura in provincia di Firenze » approvato dal consiglio provinciale nella seduta del 27 giugno 1963. In tale documento le linee generali di una politica agraria che caratterizza la lotta delle forze democratiche per il rinnovamento dell'agricoltura sono ricondotte all'azione per:

— la riforma fondiaria, che assicuri in maniera coordinata nel quadro di una riforma agraria generale il passaggio della proprietà della terra ai contadini;

— la limitazione del potere economico dei gruppi oligopolistici che soffocano le basi per l'espansione crescente dei mezzi tecnici nell'economia agricola, impedendole di impiegare nelle misure dovute efficienti strumenti produttivi quali macchine, motori, fertilizzanti, antiparassitari;

— l'intervento coordinato degli investimenti pubblici e nell'opera di assistenza sociale, creditizia, mercantile per lo sviluppo e il rafforzamento delle nuove strutture produttive agricole, espressione di una efficiente impresa proprietaria contadina;

— lo sviluppo delle varie forme associative fra i produttori agricoli: forme associative a base volontaria che possano trarre dagli incentivi e dagli indirizzi statali di affermazione più rapida, creando strutture più efficienti.

L'esperienza della Provincia di Firenze.

La Provincia con molteplici iniziative di studio, di ricerca, di assistenza tecnica ha contribuito sensibilmente in materia di agricoltura ad un approfondimento delle conoscenze necessarie alla elaborazione

di una programmazione organica degli interventi nonchè alla realizzazione di importanti iniziative. E ciò è stato fatto ricorrendo soprattutto al personale tecnico qualificato e alle attrezzature dell'ufficio agricoltura, caccia e pesca dell'Amministrazione in quanto anche i pur modesti stanziamenti di bilancio approvati sono rimasti quasi sempre indisponibili, a causa delle decisioni negative della GPA sugli specifici impegni di spesa successivamente adottati.

Sulla base di tali studi e ricerche e dell'esperienza diretta, acquisita partecipando all'organizzazione e al dibattito delle molteplici conferenze comunali e provinciali e dall'esame delle conclusioni della Conferenza nazionale dell'agricoltura si giunse alla pubblicazione del documento già citato, che si rivelò essenziale per consentire alla Provincia, fin dal bilancio 1964, l'individuazione prima e il perseguimento poi di organici obiettivi, insieme all'organizzazione di strumenti con contorni sufficientemente precisi.

Il territorio della provincia fu suddiviso in *dieci zone omogenee* sotto *l'aspetto idrologico ed agroeconomico* e per ciascuna zona fu proposta la costituzione di efficienti strumenti denominati « Comitati di zona per lo sviluppo economico ». Là dove operano Consigli di valle o Comunità montane o altri strumenti zonali si proponeva una loro maggiore sensibilizzazione ai problemi della programmazione globale ed una loro più valida strutturazione.

Si predisposero, a titolo esemplificativo e sulla base di quelle proposte, numerose indagini territoriali a livello comunale e zonale fra cui ricordiamo: La programmazione in agricoltura e la pianificazione urbanistica nella realtà comprensoriale, dell'ottobre 1963 e il Piano agroeconomico del Chianti fiorentino nel quadro della programmazione economica comprensoriale, presentato nel convegno di S. Casciano del maggio 1966.

Nel contempo veniva studiato il territorio provinciale sotto *l'aspetto idrografico e idrologico* e sotto quello *geopedologico* e *orografico*. Grazie a questi studi e ricerche è stato possibile predisporre una *cartografia* di notevole importanza: si tratta di un elaborato originale che non trova riscontro in alcuna esperienza del genere in Italia. Con tale materiale è possibile, ad esempio, procedere per tutto il territorio provinciale alla stesura esecutiva delle principali trasformazioni e miglioramenti fondiario-agrarie, al limite inferiore, alla progettazione di ordinamenti produttivi in aziende con superfici inferiori anche a 100 ettari. Inoltre, sono state individuate tutte le principali risorse idriche relative alla possibile costruzione economica di invasi artificiali, compresi tra una capacità minima di 200 mila metri cubi e una massima di 2 milioni e mezzo di metri cubi.

Questi elaborati comprendono, ovviamente, numerosi altri dati fondamentali e di grande interesse per la programmazione territoriale, anche perchè sono stati studiati organicamente per unità fisiche naturali (*es. Bacini imbriferi*) e raggruppati in unità territoriali subprovinciali, denominate « zone idrologicamente e agroeconomicamente omogenee ».

L'assessorato ha svolto e svolge, inoltre, una continua opera di *consulenza, assistenza tecnica* e *progettazione* a favore soprattutto di cooperative di produttori e delle stesse amministrazioni comunali, consorzi e numerosi altri organismi. Basta richiamare l'attenzione sui numerosi progetti esecutivi, a tutt'oggi predisposti, nonchè sugli studi campionari elaborati per i piani regolatori generali di alcuni comuni: studi che si proponevano l'individuazione di alcune fondamentali tendenze agro-economiche del territorio in rapporto alle tendenze evolutive degli altri settori ed ai processi di urbanizzazione in atto.

L'attività dell'assessorato nei singoli settori interessanti sempre il campo dell'agricoltura può essere così caratterizzata:

A) *Il settore zootecnico* dispone oggi di un nuvo importante strumento di intervento costituitosi tra la Provincia e le Amministrazioni comunali: il *Consorzio provinciale per la profilassi e la polizia veterinaria.* Le iniziative zooeconomiche sono sempre state oggetto di attenta considerazione da parte dell'Ente; dalle mostre comunali zootecniche allo studio di programmi per la realizzazione di nuove strutture produttive e di mercato l'assessorato ha cercato di essere sempre più presente proponendo nuove soluzioni e nuovi interventi. Sono stati in tal modo coordinati gli interventi dei vari enti interessati per la realizzazione di una prima stalla sociale e sono in corso contatti con gli enti e le categorie interessate in rapporto all'iniziativa di progettare un nuovo frigo-macello a Chiusi. È stata anche intrapresa una efficiente azione per la profilassi della brucellosi.

B) *Nel settore vitivinicolo* l'intervento coordinato della Provincia e dei Comuni, in collaborazione con le organizzazioni dei produttori, tende ad assumere un'importanza progressivamente crescente. In relazione al decreto del 12/7/63 n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e ai più recenti provvedimenti, l'assessorato ha svolto un'importante funzione di consulenza e di assistenza tecnica.

C) Pure in materia di *prevenzione degli inquinamenti industriali delle acque pubbliche* sono venute maturando nuove esperienze in base anche alle numerose indagini effettuate dal reparto chimico del laboratorio d'igiene e profilassi. Alla luce delle risultanze emerse, con maggior forza è stato posto il problema della generale regimazione della vasta rete idrografica provinciale ed è stato, anche in questo quadro, portato avanti un deciso contributo di studio, di interventi e di investimenti a favore della complessa situazione idrografica e idrologica del territorio provinciale. Naturalmente numerosi sono stati gli interventi intesi a disciplinare, nel miglior modo possibile, gli scarichi delle acque in quelle pubbliche e a controllare severamente ogni abuso rispetto alle autorizzazioni concesse.

D) Nel campo del *rimboschimento* l'azione è stata duplice. Da una parte si sono aumentate le disponibilità a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento e, dall'altra, si sono eseguiti, con la collaborazione del Consiglio della Val di Sieve; con l'Ente di sviluppo

agricolo, con il Consorzio di bonifica della Val di Sieve, con l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, i progetti di rimboschimento dei bacini più degradati della valle della Sieve. La Provincia ha poi, sulla base di questi progetti, stanziato una somma per iniziare l'opera di rimboschimento, in un primo tempo, sui tre bacini imbriferi più degradati. Il Consorzio provinciale di rimboschimento però, dati l'attuale forma di gestione incompatibile con qualsiasi principio di democrazia e l'assoluta indifferenza degli organi centrali del ministero della agricoltura e foreste — per cui gli stanziamenti ministeriali non si adeguano a quelli della Provincia — deve subire una radicale ristrutturazione perchè possa svolgere un'attività più rispondente alle imponenti esigenze.

E) vanno richiamati infine anche i numerosissimi *convegni* e riunioni intorno a specifici importanti problemi tecnico-economici interessanti l'agricoltura, *l'economia montana, la difesa e la conservazione del suolo,* la programmazione e lo sviluppo economico dell'agricoltura, cui l'assessorato ha partecipato portando il proprio contributo di esperienze e di studi.

Obbiettivi programmatici.

1) *Obbiettivi nel campo della programmazione.*

Si propone, sulla base del materiale fino ad oggi elaborato, di adattare la politica agraria dell'Ente alle peculiari situazioni agro-economiche degli aggregati territoriali subprovinciali (comprensori, zone agroeconomicamente omogenee). Ciò dovrà significare, per un verso, un concorso originale e fondamentale all'elaborazione dello *Schema regionale di sviluppo,* per l'altro, un sistematico avvio ad *una programmazione zonale* capace, intanto, di coordinare ed unificare tutti gli interventi conseguenti ai molteplici bisogni del settore non ulteriormente procrastinabili.

Entro il biennio potrebbe essere elaborato un *inventario ragionato di tutte le risorse territoriali* disponibili nel settore e nel quadro delle attuali tendenze evolutive socio-economiche e quindi si potrebbe procedere ad una qualificazione e quantificazione degli interventi articolati per zone agroeconomicamente omogenee, predisponendoli secondo priorità stabilite.

L'obbiettivo prioritario dell'assessorato è quello di concorrere efficacemente al rafforzamento dell'azione dei *comitati di comprensorio* o alla loro istituzione là dove ancora non esistono. Si dovrebbero promuovere dibattiti zonali, possibilmente per fasce colturali omogenee per organizzare interventi coordinati tra l'azione pubblica e quella privata.

2) *Regimazione delle acque e difesa del suolo.*

L'importanza primaria dell'attività in questa direzione comporterà

l'impegno di tutti i settori operativi dell'Amministrazione, con particolare riferimento agli assessorati ai lavori pubblici, allo sviluppo economico, all'igiene e sanità, all'urbanistica e all'agricoltura. L'orientamento dell'Amministrazione — e il suo concreto impegno di iniziativa — in questo campo costituisce da tempo una costante della sua linea politica, particolarmente accentuata dopo l'alluvione del 1966. In una memoria, appunto, del novembre '66 (Note e documenti 1957-1966) venivano documentate le ripetute prese di posizione e le iniziative promosse dalla Provincia di Firenze e dall'URPT.

Il Programma straordinario 1967 pose fra i temi centrali dell'azione provinciale la questione del riassetto ideologico, secondo orientamenti dei quali si conferma la validità. La presenza attiva della Provincia è caratterizzata dal patrocinio della ricerca regionale sulle condizioni idrogeopedologiche dei bacini della regione; dal sostegno dato al progetto di Sistema per la razionale gestione delle risorse idriche; dalla ricerca sullo stato di attuazione delle opere di ripristino dai danni alluvionali; dallo studio sugli invasi artificiali possibili nei vari bacini; dall'attenzione posta ai problemi degli scarichi industriali, dei disciplinari di escavazione, del rimboschimento; dal tempestivo e documentato intervento critico sul progetto di piano regolatore generale degli acquedotti.

Occorre tuttavia, anche di fronte all'ingiustificabile inerzia delle autorità proposte, compiere uno sforzo verso una maggiore incisività perchè la lezione del novembre '66 non vada perduta. Occorre cioè precisare compiutamente, diffondere e far passare una linea fondata su *due principi fondamentali*:

a) *riserva totale ai pubblici poteri* d'ogni competenza in materia di governo delle acque e di difesa del suolo, secondo un'articolazione decentrata ai vari livelli di autonomia locale della potestà di disciplina e di intervento;

b) *impostazione unitaria e globale* dello studio dei problemi e della programmazione degli interventi per tutti gli aspetti della questione: dalla regimazione idraulica agli sfruttamenti energetici, dagli approvvigionamenti idropotabili agli utilizzi industriali e irrigui; dal controllo degli scarichi industriali alla manutenzione degli alvei e delle opere di difesa; dalla salvaguardia del patrimonio ittico alla valorizzazione turistica. Per un approfondito esame di questi problemi e l'individuazione di organiche soluzioni si colloca fra gli obbiettivi più qualificanti del biennio quello della *convocazione di un convegno* ad alto livello di esperti e di amministratori, la cui preparazione andrà avviata a partire dal secondo semestre del 1968.

In quest'ambito, inoltre, si prospettano due significativi impegni di lavoro:

a) risolvere il problema del finanziamento delle ricerche idrogeopedologiche sui bacini toscani, già programmate e patrocinate dall'URPT, ma sin qui frustrate dalle negative decisioni della GPA e,

nel quadro di queste ricerche, predisporre intanto indagini di maggiore dettaglio, fra cui l'elaborazione di *documenti cartografici* a livello di alcune unità idrografiche locali;

b) portare avanti gli studi per la definizione operativa del *progetto di Sistema* presentato nella tavola rotonda del 9 marzo '67 e richiamato anche dai Lineamenti del CRPE.

Si ricollega a tale tematica anche l'attività relativa al *servizio per il controllo e la vigilanza degli scarichi in acque pubbliche*. Purtroppo, le azioni espletate trovano nella situazione attuale limiti dovuti, per un verso, alla mancata regimazione delle acque e quindi al disordine idrologico ed idraulico attualmente esistente, per l'altro ai fenomeni di inurbamento e di sviluppo industriale.

Con la legge antismog si è provveduto ad istituzionalizzare presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi un *centro antismog* con compiti estesi anche ai rilevamenti delle contaminazioni delle acque superficiali e profonde. Con esso l'Amministrazione si propone, tra l'altro:

— il proseguimento delle rilevazioni relative alla contaminazione delle acque superficiali e profonde;

— l'organizzazione di un più efficiente servizio di vigilanza;

— la promozione tra i Comuni e la Provincia di un Consorzio per l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare l'inquinamento delle acque; tale Consorzio dovrà costituirsi su superfici idrograficamente unitarie e perciò a livello di bacini imbriferi.

3) *Interventi settoriali nel campo dell'agricoltura e forestale.*

Questi interventi debbono realizzarsi nell'ambito di una stretta collaborazione con tutti gli organismi, enti e uffici di volta in volta interessati e dovrebbero essere informati dal principio secondo cui la proprietà inadempiente deve essere espropriata a favore, appunto, di quegli stessi interventi.

La cooperazione dovrà costituire il centro organizzativo di ogni intervento settoriale attraverso la realizzazione di efficienti strumenti cooperativi e consortili. Dovranno essere possibili investimenti pubblici e privati capaci di realizzare la ristrutturazione dell'impresa agricolo-industriale nonchè delle sue strutture di mercato.

Si elencano qui di seguito i principali impegni per i diversi settori:

a) *settore zootecnico*

— contribuire ad una piena funzionalità del Consorzio provinciale per la profilassi e la polizia veterinaria;

— contribuire alla realizzazione della prima stalla sociale nell'Empolese;

— contribuire a realizzare un'assistenza sanitaria e zooeconomica mediante la radicale ristrutturazione delle attuali condotte veterinarie;

b) *settore vitiolivicolo*

— promuovere la realizzazione di nuovi impianti per fasce colturali omogenee attraverso iniziative cooperativistiche;

— fornire la necessaria assistenza tecnica alle amministrazioni comunali e alle categorie interessate per un pronto adempimento degli obblighi stabiliti dal decreto del 12/7/1963 n. 930 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) dei successivi provvedimenti;

— impostare una sperimentazione diretta dell'azienda di Mondeggi-Lappeggi, pur facendo salve le destinazioni per gli insediamenti delle unità ospedaliere;

c) *settori enologico ed elaiotecnico*

— promuovere la realizzazione di cantine ed oleifici sociali e rafforzare quelli esistenti;

d) *settore ortofrutticolo*

— realizzare o promuovere un'importante coltivazione sperimentale di ortaggi in serra, seguendo i moderni concetti della 'carbocoltura', con criteri rigorosamente economici;

— realizzare iniziative cooperativistiche, per fasce omogenee, per la realizzazione di un'orticoltura industriale;

e) *strutture di mercato e commercializzazione della produzione agricola*

— concorrere alla realizzazione di un'organica e razionale organizzazione provinciale della macellazione, mediante una radicale ristrutturazione di tutto il sistema degli attuali macelli comunali, in rapporto alle previsioni dell'organizzazione comprensoriale e regionale e più specificatamente al progetto frigo-macello di Chiusi;

— affrontare l'annoso problema della « centrale del latte » promuovendo la provincializzazione mediante la creazione di un apposito consorzio per tutti i comuni della provincia;

— promuovere sistematiche ricerche relative alla produzione, al mercato e alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nella provincia di Firenze, in rapporto al mercato ortofrutticolo di Novoli, nonchè alle iniziative in corso intese a promuovere la realizzazione di una centrale di mercato a Pisa per la produzione ortofrutticola;

f) *rimboschimento e azienda silvo-pastorale*

— provvedere ad una ristrutturazione dell'attuale Consorzio provinciale di rimboschimento nel senso di farlo diventare uno strumento proprio dell'Ente locale ed avocare a tale strumento tutte le iniziative e gli interventi in materia di forestazione e di prevenzione di incendi;

— incentivare, fra i piccoli e medi proprietari, in base a progetti all'uopo predisposti, il rimboschimento dei terreni degradanti e comunque non suscettibili di interventi agricoli;

— promuovere la realizzazione di un'azienda speciale silvo-pastorale.

4) *Altri interventi.*

Per quanto concerne il servizio di vigilanza e controllo per la *repressione delle frodi* occorre, di concerto con le altre Amministrazioni provinciali, elaborare un programma per un'azione coordinata.

La Provincia dovrà provvedere a sviluppare un servizio di *consulenza* e di *assistenza tecnica* alle aziende agricole di proprietà degli enti locali o gestite da cooperative e loro consorzi. Tale assistenza dovrebbe impegnarsi sulle ricerche condotte e sui risultati ottenuti e dovrà consentire un contatto permanente dell'assessorato con i problemi concreti della gestione delle aziende agricole.

ASSEGNATI 60 MILIARDI ALLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

La Camera dei Deputati, in sede di conversione in legge del Decreto Legge 30 agosto 1968, n. 918, ha approvato nella seduta del 15 ottobre 1968 ed il Senato della Repubblica nella seduta del 22 ottobre un finanziamento straordinario di 60 miliardi per gli interventi straordinari a favore dei territori depressi e montani dell'Italia settentrionale e centrale.

Il testo dell'articolo reca testualmente:

« È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

La somma di lire 60 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1968, lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1969 e lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1970 ».

CIRCOLARE MINISTERIALE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 326 SUL TURISMO

Il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, on. Magrì, ha diramato le istruzioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e l'incentivazione della ricettività alberghiera e turistica.

La legge, che pone a disposizione degli operatori turistici, pubblici e privati, incentivi finanziari dello Stato per il quinquennio 1968-72 per promuovere circa 400 miliardi di investimenti, interessa gli Enti pubblici, le Associazioni, in qualsiasi forma costituite, gli impren-

ditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico, con la estensione alle persone fisiche e giuridiche di Stati esteri.

Le norme di attuazione della legge fissano analiticamente le varie opere che possono beneficiare delle provvidenze dello Stato sia nel settore alberghiero sia in quello extra-alberghiero, con l'ammissione per la prima volta al credito e ai finanziamenti di attrezzature di importante richiamo turistico, come le aziende della ristorazione, i pubblici esercizi di interesse turistico, gli impianti sportivi e ricreativi, le opere di segnaletica e gli uffici viaggi e assistenza per i turisti.

Per assicurare l'obiettivo del programma del rapido riequilibrio territoriale e settoriale delle attrezzature turistiche in tutto il Paese, le provvidenze previste dalla legge saranno più favorevoli alle zone carenti di ricettività e di opere complementari all'attività turistica. A questo fine il territorio nazionale è distinto in due aree: la prima, che viene definita di « incentivazione preferenziale » abbraccia le regioni meridionali e le aree depresse e montane del centro-nord; la seconda area, di « incentivazione normale », si estende alle altre zone del Paese.

Nelle due aree l'intervento dello Stato sarà differenziato e più vantaggioso per gli operatori pubblici e privati che vogliano investire nel Sud e nelle Isole e nelle zone depresse e montane del Centro-Nord.

Le agevolazioni previste sono di quattro tipi: 1) mutui a tasso agevolato, venticinquennali e decennali, per tutte le iniziative con differente graduazione riguardo al tasso di interesse, alla quota di investimento ammessa e con criterio differenziato in rapporto alla tipologia dell'impianto, alla natura delle opere e alla loro localizzazione. Il tasso di interesse per le operazioni di credito sarà del 4 % per l'area di incentivazione normale, salvo che per le opere di ammodernamento, miglioramento, arredamento delle attrezzature ricettive alberghiere e per gli stabilimenti termali e balneari per i quali il tasso scenderà al 3 per cento. Questa riduzione del tasso è volta a favorire l'opera di qualificazione della ricettività alberghiera, con particolare riguardo per le zone dove gli insediamenti turistici hanno già raggiunto un elevato grado di saturazione.

Il tasso del 3 % sarà riservato anche alle iniziative di qualsiasi genere localizzate nell'area di incentivazione preferenziale, per agevolare gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle zone montane e depresse del centro-nord.

L'entità dell'investimento assistita dal mutuo è del 50 % della spesa riconosciuta, ma sale al 55 e al 60 % per talune tipologie di impianti e nell'area di incentivazione preferenziale.

La durata massima dei mutui è venticinquennale per lo sviluppo della ricettività e decennale per la qualificazione delle attrezzature ricettive, per le aziende della ristorazione, per i pubblici esercizi di interesse turistico, le agenzie di viaggi, gli impianti di segnaletica, gli uffici di informazione e d'assistenza.

2) Contributi rateali diretti, in alternativa al tasso agevolato, in favore di coloro che non possono fruire di tale forma creditizia. I con-

tributi vengono corrisposti annualmente e direttamente ai soggetti beneficiari. Sono graduati a seconda del tipo di opere e della loro localizzazione.

3) Contributi in conto capitale, cioè a fondo perduto, che possono cumularsi alle altre provvidenze. Sono previsti in favore delle iniziative ubicate nell'area di incentivazione preferenziale e in favore delle opere extra-alberghiere, degli stabilimenti termali e balneari, delle aziende di ristorazione e in favore delle iniziative volte alla qualificazione della ricettività alberghiera, nonché per le opere, impianti e servizi complementari.

4) Agevolazioni fiscali, per l'acquisto di aree fabbricabili per gli immobili costruiti o in costruzione sull'intero territorio nazionale. Per la stipula dei mutui la legge prevede uno speciale fondo centrale di garanzia per sostenere le richieste degli operatori che non offrono valide e capienti garanzie reali o personali.

La circolare fissa, inoltre, le procedure per la concessione delle agevolazioni, stabilendo in dettaglio le modalità e i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione tecnica, a seconda delle varie forme di provvidenze che si intendono godere.

Le domande per l'ottenimento delle provvidenze vanno presentate o inviate al Ministero del Turismo e dello Spettacolo prima dell'inizio dei lavori, salvo che non si tratti di opere per le quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge 15-2-1962, n. 68 o di opere i cui lavori siano stati iniziati dopo il 30-6-1966 e per le quali, però, sia stata presentata domanda entro il 23-6-1968 ai sensi dell'art. II della legge n. 326-1968.

La circolare elenca gli Istituti di Credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento.

Con l'emanazione delle norme procedurali, la legge entra sollecitamente nella piena fase operativa, consentendo a tutti i settori dell'ospitalità italiana di accedere alle provvidenze dello Stato per intraprendere una vasta e incisiva azione di sviluppo e di qualificazione dell'industria turistica nazionale.

ELETTRIFICAZIONE RURALE

Risposta del Ministro dell'Industria in merito alle progettazioni dell'ENEL

Per rispondere alle numerose segnalazioni e richieste pervenuteci dai Comuni montani in merito alla progettazione dei nuovi impianti di elettrificazione rurale, diamo il testo della risposta data dal Ministro dell'Industria on. Andreotti alla interrogazione del senatore Ricci.

A suo tempo il Sen. Ricci interrogò il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. « Per conoscere in quali tempi l'ENEL intende attuare il programma di elettrificazione delle zone rurali sprovviste di energia elettrica.

L'interrogante chiede di conoscere se l'ENEL non trovi più conveniente, ai fini del tempestivo accoglimento delle aspirazioni delle popolazioni rurali interessate, adottare e far propri i progetti di elettrificazione rurale già predisposti da molti comuni, senza dover attendere nuove progettazioni proprie, in modo da realizzare i programmi senza ulteriori ritardi ed aggravi di spese e sollevando così anche i comuni dall'onere del pagamento dei progetti già approntati ».

Ed ecco la risposta del Ministro Andreotti: « I programmi di elettrificazione delle zone rurali, finanziati con la legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2) sono formulati da apposite Commissioni regionali che, per ciascun progetto elaborato dall'ENEL, indicano anche il tempo di esecuzione dei lavori. Le suddette Commissioni hanno già formualto i programmi regionali da finanziare con gli stanziamenti previsti per il primo triennio di applicazione della legge, e già numerosi sono i progetti in corso di avanzata realizzazione.

Per quanto riguarda gli altri programmi di elettrificazione delle zone rurali che fanno carico alla legge 28 marzo 1968, n. 404, la Commissione centrale, prevista dall'articolo 2 della legge stessa, elaborerà, sulla base delle direttive del CIPE, il piano nazionale degli interventi, e, successivamente, nell'approvare i singoli progetti predisposti dall'ENEL, stabilirà anche i tempi di esecuzione dei relativi lavori.

Circa le progettazioni già predisposte da alcuni comuni, è da osservare che i criteri in base ai quali vengono formulati i programmi di elettrificazione da finanziare con le suddette leggi tengano conto della necessità di conseguire il massimo vantaggio nell'ambito della generale finalità dello sviluppo economico e sociale delle zone rurali. Per conseguire tale fine si è reso necessario stabilire opportune priorità e gradualità di attuazione degli interventi di cui ovviamente i comuni non hanno potuto tener conto al momento in cui effettuarono la progettazione relativa alla elettrificazione del proprio territorio.

D'altra parte, la progettazione del singolo comune, per il fatto stesso di essere limitata alla sola circoscrizione territoriale, risulta per lo più tecnicamente inadeguata ad esser inserita in un piano organico di elettrificazione che tenga conto delle complesse esigenze di vaste zone rurali.

Occorre infine rilevare che l'Enel, per le singole progettazioni, si attiene ad uno schema di elaborati unificato in tutto il territorio nazionale, il che costituisce un ulteriore motivo di impedimento per la utilizzazione dei progetti a suo tempo predisposti dalle singole amministrazioni comunali ».

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. n. 233 del 13 settembre 1968)

DECRETO MINISTERIALE 1 giugno 1968

Piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina.

(G.U. n. 234 del 14 settembre 1968)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968

Piano Nazionale per la profilassi della brucellosi bovina.

(G.U. n. 236 del 16 settembre 1968)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968

Piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina.

(G.U. n. 250 del 1 ottobre 1968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. 994

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Sabbia, in provincia di Brescia. Ha. 52.350.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. 995

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio montano della Langa, in provincia di Cuneo. Ha. 43.637.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 996.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino montano del torrente Merula, in provincia di Savona, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Centa ed Alta Val Bormida. Ha. 5.396.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968, n. 997.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio delle Prealpi Varesine, in provincia di Varese. Ha. 33.669.

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 1968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. 1004.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dei bacini montani dei torrenti Maremola, Porra, Aquila e Sciusa, in provincia di Savona. Ha. 27.565.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968, n. 1005.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente parte dei Comuni di Dego, Cairo Montenotte, Celle Ligure e Tiglieto, in Provincia di Savona e Genova, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Erro-Olba-Teiro-Arzocco. Ha. 9067.

NOMINE

Il Presidente della Repubblica, con decreto dell'11 agosto 1968, ha nominato Presidente dell'Ente Maremma-Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, il Dr. Aldo Tartaglini, in sostituzione dell'Avv. Tommaso Morlino eletto Senatore della Repubblica (G.U. n. 236 del 16-9-1968).

Il Presidente della Repubblica, con decreto dell'11 agosto 1968 ha nominato Presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise l'Avv. Nicola Rotolo, in sostituzione del Prof. Decio Scardaccione che è stato eletto Deputato al Parlamento (G.U. n. 240 del 20-9-1968).

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 19 giugno 1968, ha nominato l'Avv. Mauro Montini, Sindaco di Badia Polesine, membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (G.U. n. 245 del 26-9-1968).

Con decreto ministeriale 23 settembre 1968, il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste ha nominato il Dr. Lamberto Bertucci Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma della quale era stato nominato commissario straordinario con decreto interministeriale del 7 novembre 1966 (G.U. n. 252 del 3-10-1968).

Con decreto ministeriale del 23 settembre 1968, il Ministro per l'In-

dustria, il Commercio e l'Artigianato, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, ha nominato il Dr. Giancarlo Cassi Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (G.U. n. 253 del 4-10-1968).

(GAZZETTA UFFICIALE n. 264 del 16 ottobre 1968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. 1059

« Classificazione in comprensorio di bonifica i territori dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco » dell'estensione complessiva di ha. 113.731, di cui ha. 94.500 in provincia di Macerata ed ha. 19.231 in provincia di Ancona.

I COMUNI E LE FARMACIE

Convegno nazionale di amministratori comunali a Roma

Indetto dalla Federazione Aziende Municipalizzate Centrali del Latte, Annonarie e Farmaceutiche (F.I.A.M.C.L.A.F.) con il patrocinio dell'Associazione Comuni d'Italia (A.N.C.I.), l'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.) e della Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (C.I.S.P.E.L.) ha avuto luogo il 30 settembre in Campidoglio il Convegno nazionale sul tema « I Comuni nella nuova legislazione sulle Farmacie ».

Vi presenziavano oltre 150 delegati provenienti da tutta Italia, l'On. Ghio, Presidente dell'UNCEM, il Presidente dell'ANCI, Avv. Boazzelli, il Direttore Generale degli Interni, Pianese, l'Ispettore Generale della Sanità, Mondio, il Presidente della FIAMCLAF Lusiardi e numerose altre Personalità.

Dopo il saluto dell'Amministrazione Capitolina portato dall'Assessore Cabras, ha preso la parola il Presidente dell'Associazione Comuni d'Italia, il quale ha sottolineato l'importanza dell'intervento dei Comuni nel settore delle Farmacie. La gestione pubblica — ha detto l'Avv. Boazzelli — offre i migliori risultati a beneficio della popolazione. Ogni sforzo, pertanto, dovrà essere compiuto — ha concluso l'oratore — nel quadro dell'assistenza sanitaria, per il potenziamento del settore delle farmacie municipalizzate.

Il Presidente della FIAMCLAF, a sua volta, ha auspicato una maggiore collaborazione fra le istituzioni comunali democratiche, il governo e il parlamento nel settore farmaceutico.

L'On. Ghio, concludendo i discorsi d'apertura ha sottolineato la gravità della mancanza di farmacie e di medici nei piccoli Comuni di montagna, 2.600 Comuni — ha detto — non hanno farmacia.

Nel quadro della programmazione e quindi anche della revisione del sistema mutualistico deve essere inserita l'azione degli enti locali con la piena collaborazione dei funzionari statali che devono essere esecutori sensibili delle norme legislative. Le critiche e i suggerimenti di questo convegno — ha detto il presidente dell'UNCEM — consentiranno di meglio operare in avvenire per garantire anche alle zone più depresse della montagna migliori servizi igienico-sanitari.

Il primo relatore è stato l'Avv. Giacomo Bomboi il quale ha illustrato il tema « La municipalizzazione delle Farmacie in base alla nuova disciplina legislativa del servizio farmaceutico ».

La seconda relazione è stata svolta dai Dott.ri Gaetano Righini, Direttore dell'Azienda « Farmacie Comunali Riunite » di Reggio Emilia e da Ernesto Gamba, Direttore dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Cremona, relazione dal titolo « Costi di impianto e di gestione ed assetto organizzativo di un servizio farmaceutico comunale ».

Sono seguite quindi le comunicazioni del Dott. Cabras, Assessore all'Igiene e Sanità del Comune di Roma, del Dott. Leonello Beltramini, Assessore all'Igiene e Sanità di Milano, del Sig. Ezio Antonioni, Assessore al Comune di Bologna che hanno parlato sulle esperienze delle rispettive amministrazioni in ordine all'apertura e all'esercizio dei servizi farmaceutici municipalizzati.

L'ultima comunicazione è stata svolta dal Segretario Generale dell'UNCEM, Giuseppe Piazzoni, il quale ha parlato sull'attuazione nelle zone montane della nuova legge a favore delle farmacie rurali.

Il Convegno nazionale si è concluso dopo un ampio e proficuo dibattito. Vi hanno preso parte numerosi delegati, tra i quali i consiglieri naz. UNCEM, dr. Roux e cav. Uff. Bertini, e i relatori stessi. È stato quindi approvato il seguente documento finale:

« Gli Amministratori dei Comuni e delle Aziende Farmaceutiche Municipalizzate partecipanti al Convegno indetto dall'ANCI, dalla CISPEL, dall'UNCEM e dalla FIAMCLAF il 30 *settembre* 1968 *in Campidoglio sul tema « I Comuni nella nuova legislazione sulle farmacie »:*

— esprimono il loro apprezzamento *per l'emanazione della legge* 2 *aprile* 1968 *n.* 475 *recante « Norme sul servizio farmaceutico » in quanto ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di esercitare una funzione essenziale nel delicato settore dell'assistenza sanitaria, attribuendo agli stessi il diritto di prelazione su metà delle farmacie di nuova istituzione e di quelle che si rendessero vacanti;*

— rilevano *peraltro nella legge in questione alcuni difetti tecnici che ne rendono difficile l'interpretazione e che rischiano di dar luogo ad inconvenienti in sede di applicazione;*

— *anche in rapporto a ciò,* auspicano *una sollecita emanazione del necessario regolamento di esecuzione;*

— rilevano l'assoluta esigenza *che le disposizioni regolamentari valgano a chiarire gli aspetti problematici della legge rendendo con ciò possibile l'affermarsi dell'iniziativa degli Enti locali secondo l'intento del legislatore che ne ha provocato l'emanazione;*

— *a tale preciso fine* invitano *formalmente i competenti organi ministeriali a tenere nel dovuto conto i problemi e le indicazioni emersi nel Convegno e che la Federazione delle Aziende Farmaceutiche Municipalizzate provvederà ad illustrare in apposito documento;*

— invitano i Comuni *ad utilizzare tempestivamente le opportunità offerte loro dalle nuove disposizioni legislative ai fini della apertura di farmacie comunali e nelle zone montane di dispensari farmaceutici.*

CONVEGNO A CORTINA D'AMPEZZO
su « La funzione della Comunità Montana nella programmazione economica »

Indetto dall'UNCEM, si è svolto a Cortina d'Ampezzo il 14 settembre, presso il Gran Hotel Bellevue, il Convegno Nazionale degli Enti Montani presieduto dall'On. Ghio, Presidente dell'UNCEM, presenti il Sottosegretario all'Agricoltura On. Colleselli, il Sottosegretario alla Riforma Sen. Valsecchi, i Senatori Mazzoli, Trabucchi e Murmura, l'On. Fabbri ed Amministratori di Enti e Comuni Montani provenienti da tutta Italia.

La relazione generale è stata svolta dal Sen. Prof. Mazzoli, Presidente della Comunità Montana della Valcamonica, sul tema « La funzione della Comunità Montana nella programmazione economica ». Il testo della relazione è stato pubblicato sul precedente numero della rivista (pag. 372).

Ai convegnisti hanno recato il saluto augurale il Sindaco di Cortina d'Ampezzo Comm. Menardi, il Sottosegretario On. Colleselli e il Dr. Panegrossi della Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste.

Adesioni sono pervenute dal Ministro Medici, Presidente dell'ANBI, dall'Avv. Boazzelli, Presidente dell'ANCI, da Presidenti di Provincie e di Enti Montani, impossibilitati ad intervenire.

All'inizio del Convegno, il Sottosegretario Colleselli ha ricordato con commosse parole la figura del Cav. Santin, Sindaco di Zoldo, immaturamente scomparso alla vigilia del Convegno.

In rappresentanza del Governo, ha espresso il vivo ringraziamento all'UNCEM per la collaborazione prestata nello studio della nuova legislazione a favore della montagna e per lo studio della nuova regolamentazione degli usi civici, tema sul quale ha comunicato la approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un apposito disegno di legge.

Il Sottosegretario ha poi fornito qualche indicazione sullo schema di disegno di legge che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sta approntando per la montagna. Ed ha assicurato che le richieste avanzate dall'UNCEM per quanto riguarda in particolare, la redazione della « Carta della montagna », il finanziamento alle Comu-

nità Montane e gli interventi a favore dei Consorzi Forestali ed Aziende Speciali, saranno largamente accolte.

Il Presidente On. Ghio, dopo aver ringraziato il Sottosegretario Colleselli, ha introdotto il Convegno richiamando gli orientamenti da tempo espressi dall'UNCEM per un'articolazione della programmazione che faccia perno sulle Comunità Montane.

Dopo l'ampia relazione svolta dal Sen. Mazzoli si è avuta una interessante discussione, talvolta anche vivace, che si è protratta fino a tarda sera con 21 interventi.

Il Dr. Doriguzzi, già Ispettore Regionale delle Foreste in Liguria, ha indicato la validità della costituzione di Consorzi di II grado per coordinare le iniziative di vari Enti operanti nelle zone montane.

Il Geom. Martinengo, Consigliere Nazionale dell'UNCEM e Presidente del Consiglio delle Valli di Lanzo, si è soffermato sull'indispensabile presenza in tutta la montagna italiana della Comunità Montana per offrire allo Stato programmatore un valido strumento di collaborazione.

Giacobbi, Consigliere Comunale di Pieve di Cadore, ha accennato ai problemi fiscali della montagna, chiedendo una revisione delle norme in atto.

Il Dr. Ghedina, presidente dell'Azienda Speciale pascoli e boschi ampezzani, ha trattato dell'applicazione della legge n. 614 e di altri problemi locali.

Il Dr. Bagnaresi, rappresentante dell'Associazione Nazionale Bonifiche ed irrigazioni (ANBI), ha lumeggiato l'attualità dei Consorzi di Bonifica, soprattutto per l'attiva partecipazione dei proprietari privati alla bonifica stessa, ed ha assicurato la continuità della collaborazione in atto tra l'ANBI e l'UNCEM.

Il Sen. Valsecchi, parlando nella sua qualità di Presidente del Consorzio BIM ADDA di Sondrio, ha compiuto un esame critico degli organismi operanti nelle zone montane esprimendo l'avviso che non si debbano scindere le unità di azione realizzate in alcune provincie con risultati veramente positivi. Ha, comunque, concluso che le strutture organizzative in montagna non debbono essere rigide, ma articolarsi in base alle reali possibilità e condizioni locali.

Ha anche accennato al problema della unificazione dei Comuni; tema, sul quale il Presidente On. Ghio ha preannunciato un prossimo Convegno.

L'Avv. Beorchia, Consigliere Nazionale dell'UNCEM ha illustrato le realizzazioni dell'Ente di sviluppo agricolo del Friuli-Venezia Giulia per la piena valorizzazione dei Consorzi e delle Comunità Montane.

Furlan di Vercelli ha sottolineato l'espressione umana dell'opera della Comunità Montana messa in evidenza dal relatore.

Il Dr. Valmarin, dell'Ente di Sviluppo per la Toscana e il Lazio, ha dato notizia di alcune iniziative in atto in quelle Regioni per coordinare l'opera della Comunità montana con l'Ente di sviluppo.

L'On. Bettiol, Consigliere Nazionale dell'UNCEM, ha criticato l'in-

tervento del Sottosegretario Colleselli, lamentando la mancanza di volontà politica per fare uscire la montagna dal disagio nel quale si trova. Ha anche criticato la celebrazione delle Feste della Montagna, ed ha chiesto che la nuova legge non sia una legge settoriale, ma tesa a garantire lo sviluppo armonico di tutto il Paese.

Il Dr. Franceschetti, Presidente del Consorzio Astico-Longhella-Brenta di Vicenza, ha affermato che l'opera della Comunità montana, in collaborazione con il Consorzio di Bacino Imbrifero Montano, nella sua provincia ha dato ottimi risultati e si è detto d'accordo sulla Comunità montana quale « minima unità territoriale » di programmazione.

Il Sen. Trabucchi, Sindaco di Selva di Progno (Verona), si è richiamato all'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 10-6-1965, ritenendo che debbano essere meglio chiarite le funzioni delle Comunità montane ed estese le loro competenze, pur lasciando una diversificazione di compiti nelle singole Regioni. Ha anche auspicato precise norme per l'attuazione della programmazione ed il finanziamento alle Comunità montane.

Il Dr. Roux, Consigliere Nazionale dell'UNCEM e Sindaco di Oulx (Torino), ah affermato che le carenze di strumenti non si possono eliminare attraverso l'obbligatorietà delle Comunità Montane. Ha sottolineato alcuni passi della relazione Mazzoli circa la necessità di elevare il reddito della gente di montagna utilizzando pienamente tutte le risorse del territorio.

Brandalesi, Assessore provinciale di Bologna, si è richiamato alla politica di piano, affermando che, per attuare veramente tale politica, si deve articolare la programmazione anche a livello di zona, come chiaramente indicato dal documento della programmazione e dal parere del CNEL. Ha poi auspicato che la posizione unitaria dell'UNCEM sulla nuova legge della montagna sia forza sufficiente per ottenere l'immediata presentazione ed approvazione della legge.

L'avv. Trebeschi di Brescia ha proposto che alle Comunità montane siano assegnate nuove funzioni anche in sostituzione di compiti ora affidati ai Comuni o allo Stato quali, ad esempio, la manutenzione delle opere idrauliche ed alcune forme di controllo in materia di urbanistica. Ha anche sottolineato il valore estremamente positivo del finanziamento alle Comunità Montane, quale riconoscimento del servizio che assolvono anche per conto dello Stato.

Martinis, Consigliere nazionale UNCEM e Consigliere Regionale del Friuli-Venezia Giulia, ha accennato alle prospettive che si aprono all'opera delle Comunità Montane con la nuova legge della montagna ed ha insistito perché nei Comitati Regionali per la programmazione economica la montagna sia adeguatamente rappresentata.

Il Prof. Burla, assessore provinciale di Vercelli, ha sottolineato gli aspetti umani dei problemi della montagna e la collaborazione che può essere messa in atto tra montagna e pianura ai fini dello sviluppo economico.

Innocenti, della Comunità del Monte Amiata, ha accennato alla necessità di definire chiaramente la funzione della Comunità rispetto alla pluralità degli enti esistenti.

Il Geom. Piazzi, Membro della Giunta Esecutiva dell'UNCEM e Consigliere Provinciale di Reggio, ha preso spunto dalla situazione particolare dell'Emilia, ove è iniziata una proficua collaborazione tra Consorzi di Bonifica e Comunità montane, per affermare valida la pluralità degli Enti operanti in montagna, purché si realizzi una efficace opera di coordinamento.

Il Comm. Baldovin, Presidente del Consorzio BIM PIAVE di Belluno, ha concluso gli interventi richiamandosi alle esperienze secolari della Magnifica Comunità Cadorina, nata nel 1335, e comunicando come l'attività del suo Consorzio si realizzi attraverso una costante collaborazione con le Comunità montane, rispettando e valorizzando la loro autonomia. Si è poi associato alle sollecitazioni fatte da altri intervenuti per la pronta approvazione della nuova legge della montagna.

Il Relatore Sen. Mazzoli ha risposto agli interventi rilevando il valore del contributo dato su argomenti tanto impegnativi ed attuali per risolvere problemi difficili, operando a tempo giusto interventi precisi.

I montanari, ha proseguito il Sen. Mazzoli, debbono essere operatori e non spettatori dello sviluppo economico della loro comunità; per questo le magnifiche comunità della Repubblica Veneta possono rinascere in tutta la montagna a vita nuova come strutture democratiche attuali, valide e sentite dalle popolazioni.

Certo, ha concluso, le Comunità montane proponendosi il progresso economico e sociale delle genti di montagna devono essere capaci di interpretare istanze e caratteristiche locali per diventare elemento di sintesi di valori, di lavoro e di fini.

Non si può pensare ad un organismo con schema rigido per strutture e competenze, che si possa distribuire allo stesso modo in tutta la montagna, ma piuttosto ad uno strumento democratico, che raccolga i contributi e le esperienze degli enti pubblici, delle forme associative e delle realtà umane.

Attorno al nucleo di competenza comune relativo alla programmazione si possono sviluppare pluralità di iniziative e di attività, così che le Comunità corrispondano all'ambiente sociale per promuoverne il progresso economico.

Il Presidente On. Ghio ha, quindi, concluso i lavori del Convegno assicurando che il testo di tutti gli interventi sarà oggetto di attento esame da parte del Sen. Mazzoli con la Segreteria Generale dell'UNCEM, allo scopo di trarne tutte le possibili indicazioni per le iniziative che l'UNCEM stessa andrà a realizzare. Ringraziando tutti gli intervenuti ha rilevato come ancora una volta gli amministratori delle zone montane abbiano dimostrato di possedere altissimo senso

del dovere nei confronti dei propri amministrati e quale contributo di collaborazione essi danno al Governo ed al Parlamento perchè la legislazione sia sempre più aderente ai reali problemi dei montanari.

A TORINO IL 5° CONVEGNO SUI PROBLEMI DELLA MONTAGNA

Organizzato dalla Provincia di Torino, dalla Camera di Commercio e dal Salone Internazionale della Montagna, con l'adesione dell'UNCEM, si è svolto a Torino dal 23 al 25 esttembre il V Convegno sui problemi della montagna al quale hanno partecipato oltre 250 amministratori e tecnici di Enti Montani giunti da ogni parte d'Italia, alla presenza di osservatori esteri.

All'inaugurazione del Convegno, avvenuta nello storico Palazzo Madama, il Governo era rappresentato dal Sottosegretario di Stato per l'Industria e il Commercio Onorevole Emanuela Savio. In apertura hanno portato il loro saluto il Prof. Dr. Ing. Carlo Bertolotti, Segretario Generale del Salone Internazionale della Montagna, che ha anche letto un messaggio del Presidente della Provincia Avv. Gianni Oberto assente per le conseguenze di un intervento chirurgico; il Presidente del Comitato Esecutivo del Salone stesso Cav. del Lav. Giuseppe Soffietti; l'Assessore Comunale G. Uff. Avv. Mario Dezani in rappresentanza del Sindaco e l'Onorevole Dr. Enrico Ghio, Presidente dell'UNCEM.

Raccogliendo un appello dell'Onorevole Ghio, l'Onorevole Savio ha dichiarato la sua precisa convinzione della necessità che il Governo assuma al più presto dei provvedimenti legislativi per la montagna, ribadendo il concetto che la montagna non può essere avulsa dal processo di sviluppo del nostro Paese.

I lavori del Convegno si sono articolati su due tavole rotonde svoltesi nella Sala delle Conferenze allestita nell'interno del Salone Internazionale della Montagna.

La prima di queste ha affrontato il tema della nuova legislazione per la montagna sulla base di una relazione introduttiva dell'Avv. Gianni Oberto, letta in aula dal Geom. Martinengo. La relazione, che sinteticamente e chiaramente ha fatto il punto sulla attuale situazione, ponendo in risalto necessità indilazionabili e concetti basilari per affrontare legislativamente il problema montano nella globalità dei suoi aspetti, ha fornito lo spunto per un animato dibattito al quale

hanno partecipato il Dr. Umberto Bagnaresi, Direttore del Consorzio di Bonifica Montana Alto Reno; il Signor Spartaco Antonio Brandalesi, Assessore della Provincia di Bologna; il Geom. Tonino Piazzi, Consigliere dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani; il Dr. Tommaso Panegrossi della Direzione Generale per l'Economia Montana e le Foreste, ed il Presidente dell'UNCEM Onorevole Ghio che fungeva da moderatore.

La seconda tavola rotonda si è svolta sul tema « Il turismo, elemento in espansione nel quadro dell'economia montana » sulla base di una relazione introduttiva presentata dal Prof. Dr. Giuseppe Carone, Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. Fungeva da moderatore il Prof. Dr. Ing. Carlo Bertolotti, Presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Sestriere e Segretario Generale del Salone Internazionale della Montagna; il dibattito ha visto impegnati l'Arch. Franco Berlanda, Consigliere dell'Amministrazione del Parco Nazionale Gran Paradiso; il Dr. Filippo Mennini dell'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo; il Comm. Enrico Pancheri, Consigliere dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani; il Cav. Giuseppe Piazzoni, Segretario Generale dell'Unione stessa; il Dr. Tullio Romualdi, Direttore dell'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Appennino Centro Settentrionale; il Prof. Dr. Ugo Sorbi, Direttore dell'Istituto di Ricerche Economiche, Agrarie e Forestali dell'Università di Parma; il Dr. Nicolò Tambosco, Direttore dell'Ufficio Regionale del Turismo della Valle d'Aosta; il Prof. Dr. Luciano Vernetti, Presidente dell'Ente Provinciale del Turismo di Torino e il Prof. Dr. Arch. Giampiero Vigliano, docente al Politecnico di Torino.

Le due Tavole rotonde hanno impegnato il pomeriggio del lunedì 23 settembre e la mattinata del 24 settembre, giorno in cui l'UNCEM e gli Enti Organizzatori del Convegno hanno voluto ricordare, con una Messa officiata nella Chiesa di San Carlo di Torino, il Segretario Generale dell'UNCEM Dr. Luigi Pezza, scomparso due anni or sono, ma la cui figura e l'appassionata attività per tanti anni svolta sono anche oggi ben presenti a tutti coloro che si occupano di problemi montani.

Nel pomeriggio del 24 si è aperta la discussione sui dibattiti e le conclusioni delle Tavole rotonde, discussione che ha visto impegnati numerosi congressisti che hanno voluto esprimere i loro punti di vista sui temi affrontati o portare al Convegno il frutto delle esperienze maturate nello svolgimento della loro attività di Amministratori o studiosi dei problemi montani.

Ha fatto visita ai convegnisti il Sottosegretario agli Esteri Sen. Oliva, già Presidente dell'UNCEM.

Il Convegno si è chiuso il 25 settembre con un viaggio di studio che ha condotto i congressisti a visitare: a Meugliano un perimetro del Consorzio Provinciale di Rimboschimento tra lo Stato e la Provincia di Torino, dove i lavori eseguiti in trent'anni hanno permesso di raggiungere, al di là dei positivi risultati forestali, anche una note-

vole valorizzazione turistica; realizzazioni industriali e di edilizia scolastica nel Comune di Vico Canavese; la Latteria Sociale Valle Sacra di Borgiallo, una iniziativa di cui è stato possibile valutare la vitalità e la validità nel contesto dell'economia locale.

Positivo il bilancio di questo incontro, ormai tradizionale, nel quadro del Salone Internazionale della Montagna.

Numerosa ed altamente qualificata la partecipazione dei Convegnisti e indovinata la nuova formula delle tavole rotonde che ha consentito una vivacità al dibattito indubbiamente positiva.

Sul grosso problema di fondo della nuova legislazione in favore della montagna, il Convegno di Torino ha praticamente per la prima volta esaminato il tema alla luce di una documentazione costituita dallo schema di disegno di legge elaborato dal Ministero dell'Agricoltura.

Su questo documento la discussione è stata ampia e dal complesso delle tesi esposte si è unitariamente evidenziata l'assoluta necessità che quanto prima il Parlamento approvi una « nuova legge per la montagna ».

L'argomento, il cui estremo interesse si è chiaramente evidenziato, sarà oggetto di discussione in seno al Consiglio Nazionale dell'UNCEM che, come ha dichiarato l'On. Ghio al termine dei lavori, dovrà fornire al Governo e al Parlamento utili indicazioni anche tenendo conto della accurata disamina dell'argomento scaturita dal Convegno di Torino.

CONVEGNO EUROPEO A TORINO SUI TRASPORTI A FUNE

Si è svolto a Torino il 20 settembre, alla presenza del ministro dei Trasporti, on. Scalfaro, il terzo convegno internazionale sui trasporti a fune, uno dei « Congressi tecnici » che il salone internazionale della montagna ormai tradizionalmente accoglie nel suo ambito. Oltre 250 congressisti, provenienti da tutti i paesi montani d'Europa, prendono parte al convegno, che si articola in due temi distinti, l'uno riguardante gli aspetti economici, amministrativi e giuridici dei trasporti a fune, l'altro gli aspetti tecnici, costruttivi e di esercizio.

Nel suo intervento, l'on. Scalfaro ha fra l'altro rilevato i due aspetti per cui il convegno riveste un'importanza tutta particolare: in primo luogo la valorizzazione della montagna ed in secondo luogo la possibilità di rendere un servizio all'uomo nelle zone di montagna sia per le sue necessità primarie sia per necessità che, anche se non primarie, sono indubbiamente atte ad una civiltà matura e completa.

A proposito delle riforme legislative richieste per tale settore, il ministro ha detto tra l'altro: « indubbiamente c'è bisogno di aggiornamenti su questo tema; ma nello stesso tempo devo dire che è necessaria innanzitutto una interpretazione intelligente delle norme vigenti per raggiungere uno scopo vivo ed attuale. Qualunque riforma infatti, per quanto perfetta, se è filtrata da cervelli opachi sarà sempre inidonea a raggiungere dei risultati. In ogni discussione che si è verificata su grandi temi delle riforme dello Stato, ritengo che le norme vigenti ci consentano già moltissime cose, se si ha il coraggio, l'onestà, la dirittura, la buona fede nell'applicarle e se si pensa che sono state fatte per aiutare a raggiungere un certo scopo ».

L'on. Scalfaro ha successivamente affermato che è importante che le programmazioni scaturiscano da incontri complementari di volontà: « Programmazione — ha affermato — vuol dire ascoltare con pazienza tutte le voci, esaminare tutti gli interessi, in modo da ricavarne una graduatoria di valori, di urgenza, di necessità ».

Sugli aspetti tecnici dei trasporti a fune, il ministro ha ricordato che il punto fondamentale è sempre la sicurezza, che costituisce un impegno e un dovere comune. Ricordando che il suo dicastero è sempre a disposizione e pronto ad ascoltare consigli, suggerimenti ed inviti a migliorare, Scalfaro ha concluso augurando ai congressisti di riuscire con i loro lavori a rendere semper migliore un servizio che, oltre ad una grossa utilità sociale e ad una grande potenzialità di natura turistica ed economica, consente anche all'uomo di ammirare gli splendori della natura.

PREMI AL MERITO MONTANO ASSEGNATI NEL MOLISE, PRESENTE IL MINISTRO SEDATI

Nella verde e fascinosa cornice di Bosco Mazzocca, presente il ministro Sedati e presenti le massime autorità politiche, amministrative e religiose della regione, si è proceduto alla consegna dei premi al merito montano. Si è così ripetuta, per la sesta volta, la simpatica manifestazione organizzata dall'associazione turistica Pro Riccia presieduta da Fernando di Laura Frattura.

Questi, unitamente al sindaco Reale, ha aperto la cerimonia e presentato al numerosissimo pubblico il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, accolto dall'Inno di Mameli, eseguito dalla fanfara del corpo delle Guardie Forestali dello Stato. Si è trattato, specie per gli abitanti di Riccia, di un momento particolarmente emozionante. Per la

prima volta, infatti, potevano avere fra loro l'illustre concittadino in veste ufficiale di Ministro.

L'on. Sedati ha pronunciato un breve discorso, nel corso del quale ha tenuto a richiamare l'attenzione di tutti sui problemi della montagna italiana e molisana in particolare ed ha ribadito l'impegno suo personale e del Dicastero da lui diretto nei confronti delle popolazioni montane. E' un errore, ha proseguito il Ministro, non vedere i problemi della montagna fortemente legati a quelli della pianura. Oggi il turismo non può fare a meno dei monti, come non possono farne a meno di operatori economici.

L'on. Sedati ha subito dopo proseguito alla consegna dei dieci premi che sono andati al maresciallo maggiore a riposo Florestano Ortese per l'attaccamento allo sviluppo ed alla salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale; al prof. Lucio Susmel, dell'Università di Padova, per i suoi meriti di studioso dei problemi della montagna; all'avvocato Leonardo Cappuccilli per la passione e la sensibilità dimostrata nel miglioramento della propria azienda; al signor Antonio Sbarra per la collaborazione prestata come operaio al corpo forestale dello Stato; all'ins. Orlando Iannotta per l'esemplare dedizione con cui si dedica ai suoi doveri di maestro e cittadino; all'alunna Anna Izzo, impegnata dopo le ore di studio a sostituire la madre nel duro compito di procurare i mezzi di sussistenza alla numerosa famiglia; al sacerdote don Giovanni Battista, per l'opera appassionata e feconda svolta a far conoscere ai giovani le bellezze naturali ed i valori spirituali della montagna; al sindaco di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, insegnante Amedeo Andreani, per l'impulso dato allo sviluppo turistico ed economico della sua zona; al prof. Pescatore, presidente della Cassa per il Mezzogiorno a riconoscimento dell'intensa azione svolta per la redenzione economica e sociale della montagna meridionale; ed infine, all'ing. Ignazio Aronica, ispettore generale forestale a riposo, per l'opera determinante svolta in vantaggio della montagna italiana.

CONVOCATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'UNIONE

La Giunta Esecutiva dell'UNCEM si è riunta a Torino il 23 settembre u.s. sotto la presidenza dell'On. Ghio, segretario, il Segretario Generale Piazzoni.

Il Presidente ha relazionato ampiamente sull'esito del Convegno svoltosi a Cortina il 14 settembre e della XX Assemblea Generale della Confederazione Europea per l'Agricoltura, nonché sullo svolgimento delle Feste Nazionali della Montagna.

La Giunta ha preso in esame i provvedimenti allo studio del Governo per la nuova legge sulla montagna e la regolamentazione degli usi civici, auspicando che il Consiglio dei Ministri approvi tempestivamente il disegno di legge per la montagna in considerazione del fatto che il 31 dicembre p.v. scadono i finanziamenti disposti con la legge-ponte.

La Giunta Esecutiva ha quindi deliberato la convocazione del Consiglio Nazionale che, anche in considerazione del calendario dei lavori parlamentari, è stato fissato per il 21 novembre p.v. a Roma, in Campidoglio.

Argomento principale all'Ordine del Giorno del Consiglio Nazionale sarà la nuova legge sulla montagna.

La giunta ha poi preso in esame la situazione organizzativa dell'Unione ed in particolare ha preso atto del rinnovo delle adesioni all'Unione da parte dei Comuni ed Enti montani per il 1968, auspicando che gli Enti inadempienti provvedano al più presto a regolarizzare la loro posizione associativa all'UNCEM.

RIUNITA LA GIUNTA ESECUTIVA della Consulta regionale emiliano-romagnola

La Giunta Esecutiva della Consulta Regionale Emilia-Romagna dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani — U.N.C.E.M. — si è insediata il 13 settembre presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia sotto la presidenza del Geom. Tonino Piazzi, consigliere Provinciale e Presidente della Consulta medesima.

Dopo la nomina del Segretario nella persona del Sig. Pesenti Gianmatteo della Camera di Commercio di Reggio Emilia, la Giunta ha ascoltato la relazione del Segretario Generale dell'UNCEM, Cav. Piazzoni, sullo schema di progetto della nuova legge della montagna e sulla costituzione delle Comunità Montane nella Regione e la relazione del Dott. Ing. Carlo Dazi e del Dott. Moleterni sulla superstrada Reggio-La Spezia.

Al termine di approfondite discussioni i lavori si sono conclusi con la richiesta che sia al più presto presentata dal Governo la nuova legge sulla montagna affinché il Parlamento possa approvarla entro l'anno prima della scadenza della legge ponte.

In particolare, la Giunta, in relazione alle esigenze della Regione, ha espresso la richiesta che la legge indichi chiaramente la funzione della Comunità montana nell'attività programmatoria, come afferma il paragrafo 161 del piano di sviluppo quinquennale e sia altresì assicurato il finanziamento alle stesse Comunità montane e all'ISEA perché questo Istituto continui le iniziative in atto per lo sviluppo turistico dell'Appennino.

La giunta ha auspicato la sollecita emanazione dei decreti costitutivi della Comunità montana dell'Appennino bolognese e della Comunità dell'Appennino reggiano, già deliberate da tutti gli Enti interessati, mentre si invitano le restanti province a concludere le iniziative in corso per la costituzione delle Comunità Montane stesse.

La Giunta ha preso atto degli studi compiuti per la superstrada riservandosi, su questo e sui problemi generali della viabilità nell'Appennino, di riparlarne dopo che in ciascuna provincia si sarà discusso dagli Enti montani il problema e raffrontando queste indicazioni con le proposte già formulate in seno al Comitato Regionale della programmazione economica.

La Giunta ha infine esaminato alcuni problemi connessi all'attuazione della legge urbanistica nei comuni montani, problemi che saranno approfonditi in una prossima seduta.

CONVOCATA LA CONSULTA REGIONALE UMBRA

Il presidente della Consulta Regionale Umbra, Cav. Uff. Renato Cardini, ha convocato la Assemblea della Consulta Regionale per Sabato 26 ottobre 1968, alle ore 9, a Spoleto nel Salone Mauri - Palazzo Mauri.

L'ordine del giorno è il seguente:

1) relazione sui problemi della montagna umbra,

2) presa d'atto del regolamento della Consulta, approvato dal Consiglio Nazionale dell'UNCEM, e conseguente elezione della Giunta Esecutiva, previa fissazione del numero dei componenti in aggiunta ai membri di diritto.

NOMINE

Con Decreto del Ministro del Turismo On. Domenico Magrì è stata nominata la Commissione prevista dall'art. 12 della Legge 12-3-1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e la concessione delle provvidenze in materia di sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

Di tale Commissione è stato chiamato a far parte in rappresentanza dell'UNCEM, il Comm. Enrico Pancheri, Membro della Giunta Esecutiva dell'Unione e Presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno delle Valli di Sole, Rabbi e Pejo.

La Commissione è stata insediata dal Ministro il 9 ottobre.

DOCUMENTI CONCLUSIVI DELLA XX ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DELL'AGRICOLTURA

La XX assemblea generale della CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, si è svolta a Salisburgo dal 16 al 20 settembre alla presenza di circa ottocento delegati provenienti da diciannove paesi europei.

Della delegazione degli enti ed associazioni italiani aderenti alla CEA hanno fatto parte, in rappresentanza dell'UNCEM, il Presidente on. Ghio, il geom. Piazzi membro della Giunta esecutiva e il cav. Piazzoni, segretario generale. Era presente anche il dr. Bortolani, consigliere nazionale, presidente del Consorzio bacini montani di Modena.

I rappresentanti dell'UNCEM hanno preso attiva parte alle riunioni dell'assemblea plenaria e della V commissione, sull'economia forestale.

Il Segretario generale Piazzoni ha presentato una relazione sul tema «Le foreste degli enti pubblici in Italia» alla V commissione. La relazione è stata lungamente discussa dalla commissione e le esperienze realizzate in Italia dall'azienda demaniale delle foreste e dai consorzi ed aziende speciali dei comuni sono state comparate con le iniziative in atto o allo studio negli altri paesi.

Pubblichiamo una nostra traduzione dei principali documenti approvati al termine della Assemblea.

MANIFESTO DI SALISBURGO

Gli agricoltori di 19 Paesi europei, rappresentati dai delegati delle loro organizzazioni agricole e forestali in seno alla CEA, riunititi a Salisburgo il 20 settembre 1968, in occasione dell'Assemblea Generale

CONSTATANO CHE

Gli agricoltori europei provano le più vive inquietudini ed in alcuni Paesi vi sono già state importanti manifestazioni del malcontento agricolo.

Le cause principali di questa inquietudine consistono nel ritardo dei proventi agricoli e nell'incertezza dell'avvenire in agricoltura; incertezza accresciuta dalle dichiarazioni di organismi europei ed internazionali e di uomini politici concernenti il tipo e le dimensioni delle attvità future.

La rimunerazione del lavoro e del capitale in agricoltura, nonostante l'accrescimento regolare della produttività, è tuttavia rimasta notevolmente al di sotto rispetto a quella di altre attività economiche.

Le misure adottate dai Governi dei rispettivi Paesi non hanno, fino ad oggi, permesso di raggiungere gli obiettivi che la CEA assegna alla politica agricola e, in particolare, di ottenere per la popolazione rurale condizioni di vita corrispondenti a quelle delle altre categorie professionali. Per questo motivo la CEA ripete i suoi precedenti appelli e dichiara che si adopererà instancabilmente per ottenere per l'agricoltura ciò che ha sempre rivendicato, la parità economica e sociale con gli altri settori economici.

CONSIDERANDO CHE

— l'evoluzione dei prezzi agricoli non è soddisfacente rispetto al rialzo dei costi dei fattori di produzione;

— il divario negativo tra i redditi agricoli e gli altri tende ad accrescersi;

— le distorsioni delle condizioni di concorrenza sui mercati mondiali restano sempre importanti;

— i mercati subiscono la pressione di eccedenze mondiali;

— l'agricoltura, come gli altri settori, deve poter fare fruttificare il lavoro ed il capitale sviluppando il finanziamento degli investimenti che permette il suo progresso tecnico e lo sviluppo della sua produttività;

— l'attività agricola, sotto forma di libera impresa personale ha dimostrano che la sua facoltà di adattamento può raggiungere un alto livello tecnico ed ottenere una produttività regolarmente crescente;

— le aziende private trovano, particolarmente sotto forme di cooperative e di altre associazioni volontarie, i mezzi per migliorare le loro condizioni di lavoro e di vita e il loro reddito.

DI CONSEGUENZA
LA CONFERAZIONE EUROPEA DELL'AGRICOLTURA CHIEDE:

a) una politica di incoraggiamento dell'attività agricola indipendente e libera, particolarmente di quella familiare moderna e dinamica. Dal fatto che quest'ultima ha dimostrato in più occasioni le sue facoltà di adattamento e di efficacia, essa resta un modello per il futuro.

b) Una politica dei prezzi ed una organizzazione dei mercati che tengano conto dell'evoluzione dei costi di produzione affinché gli agricoltori beneficino del frutto della loro produttività e del miglioramento generale dei redditi. A questo scopo e per un certo numero di prodotti è assolutamente necessario arrivare a degli accordi internazionali al fine di raggiungere condizioni uniformi nei mercati internazionali.

c) Una vigorosa azione per adattare le zone rurali alle esigenze della vita moderna e per sostenere gli sforzi dei produttori agricoli e dei componenti delle loro famiglie al fine di migliorare le strutture e la gestione delle aziende.

d) Delle condizioni che debbono permettere uno sviluppo efficace di tutte le forme libere di mutualità agricola ed in particolare delle cooperative.

e) Delle reali possibilità, principalmente un incoraggiamento di investimenti intellettuali nell'interesse della formazione generale tecnica e superiore per la gioventù rurale affinché essa possa scegliere la sua carriera sia nell'agricoltura, sia fuori di questa con la più grande probabilità di successo in un caso come nell'altro.

f) Una disposizione ordinata del territorio che attraverso misure selettive assicuri lo sviluppo armonico delle diverse regioni. L'agricoltura ed il bosco debbono poter continuare a svolgere un ruolo indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo di tutti i generi di attività economiche e per la salvaguardia degli equilibri biologici dei quali tutta la popolazione necessita.

g) Per le zone di montagna e altre zone sottosviluppate devono essere presi degli speciali provvedimenti in relazione alle difficoltà particolari alle quali esse possono essere chiamate, tenendo conto delle loro ridotte possibilità di contribuire finanziariamente.

h) L'adozione e lo sviluppo in tutti i Paesi di un regime sociale che garantisca agli agricoltori ed ai membri delle loro famiglie una protezione sociale corrispondente a quella degli altri gruppi professionali e conforme ai principi della carta sociale dell'agricoltura europea elaborata dalla CEA.

La CEA è cosciente dell'importanza e della complessità dei compiti che provoca l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo per migliorare il livello di vita delle loro popolazioni.

Essa è pronta ad associarsi a quest'opera per ciò che potrebbe

esserle domandato, nei suoi limiti, nel quadro di una cooperazione internazoinale. Essa è d'opinione che lo sviluppo industriale e l'ammodernamento dell'agricoltura debbano procedere di pari passo in questi Paesi.

Per tutti questi motivi e in vista di tutti questi obiettivi, la CEA domanda caldamente che un dialogo permanente e diretto si stabilisca sia sul piano nazionale che internazionale tra le organizazzioni e i poteri pubblici degli Stati o le istituzioni tra governi affinché gli interessati siano effettivamente impegnati alla elaborazione ed alla esecuzione delle politiche economiche, sociali ed agricole dalle quali dipendono le sorti ed il futuro degli agricoltori.

ORDINE DEL GIORNO SULL'ECONOMIA FORESTALE

1) *Nell'ambito della sua V Commissione (economia forestale) la XX Assemblea Generale della CEA, riunita a Salisburgo dal* 16 *al* 20 *settembre* 1968, *ha lungamente discusso sulla situazione europea in materia forestale. La discussione si è svolta specialmente sulle relazioni tenute dal Signor Hassi (Finlandia) Frauendorfer (Austria) Schoedel (Germania) e Dafis (Grecia) e sui risultati delle deliberazioni prese dal gruppo di lavoro « Economia Forestale », presieduto dal Signor Wurz (Austria).*

È stato constatato che la situazione economica della foresta europea non cessa di diventare sempre più preoccupante perché le spese aumentano molto di più del prezzo del legno.

Di fronte a questa situazione, la XX Assemblea Generale della CEA è d'avviso che è urgente prendere tutte le misure appropriate che permettono di mantenere l'esistenza dell'economia forestale come settore redditizio.

Per ottenere un utile sufficiente sarà necessario intensificare gli investimenti per ridurre l'incidenza delle spese per il personale.

2) *La XX Assemblea Generale della CEA considera che questo compito è importante per il prossimo futuro.*

Gli sforzi dei proprietari di foreste debbono essere completati da interventi dello Stato che tengano conto delle condizioni speciali della produzione forestale.

Ne consegue la necessità dei seguenti provvedimenti:

a) *che le aziende forestali possano ottenere delle contro-partite*

alla spesa ed agli inconvenienti sostenuti nei servizi che rendono alla comunità in funzione di protezione e di ricreazione (ovverosia turistici);

b) *un appoggio diretto o indiretto dello Stato per migliorare la produttività delle imprese forestali;*

c) *un aiuto finanziario per gli investimenti particolarmente per una riduzione del tasso di interesse dei mutui per compensare la differenza tra il tasso usuale e il tasso considerevolmente inferiore giustificato dall'economia forestale;*

d) *una politica finanziaria fiscale ed economica dello Stato adattata alle condizioni speciali della produzione forestale;*

e) *la salvaguardia della proprietà forestale e la libertà di disporre dei propri fondi da parte dei proprietari forestali.*

3) *L'esame di tutte le possibilità di collaborazione tra proprietari forestali dovrà essere intrapreso come mezzo particolarmente adatto per migliorare la situazione economica della produzione forestale.*

Questa collaborazione è soprattutto auspicabile nel campo della produzione della vendita e della utilizzazione del legno.

La XX Assemblea Generale è d'avviso che questa collaborazione debba rispettare la libera decisione del proprietario.

L'UNIONE DEI MUNICIPI TEDESCHI

per l'unificazione delle piccole unità amministrative

L'Unione dei municipi tedeschi (Deutscher Stadtebund), federazione delle città della Germania appartenenti a un « Kreis » (distretto amministrativo), ritiene che sia urgente esaminare al più presto possibile il progetto di una riforma amministrativa locale, uguale per tutta la Repubblica Federale Tedesca. L'Unione pensa che tutte le piccole unità amministrative dovrebbero unirsi per costituire delle unità amministrative operative che comprendano una popolazione da 5 a 20.000 abitanti.

Parimenti la riforma amministrativa dovrebbe provocare la soppressione del sistema amministrativo esistente nelle regioni rurali, sistema che, nella sua attuale concezione, non permette più una efficace amministrazione locale. L'Unione auspica il collegamento ammi-

nistrativo dei comuni alle città di maggiore importanza delle zone circostanti.

Il Direttore dell'Unione dei municipi tedeschi, il Dott. H.A. Berkenhoff, parlando recentemente alla stampa, a Dusseldorf, ha rimproverato all'attuale struttura amministrativa di aver mantenuto l'impronta del 19° secolo e di non rispondere alle esigenze della società industriale moderna. Ora ci vogliono unità amministrative più ampie.

Poichè la riforma delle amministrazioni dipende da ogni Stato della Repubblica Federale, sarebbe augurabile prospettare la maggiore uniformità possibile. Il Dott. Berkenhoff ha affermato che i primi provvedimenti tangibili in questo senso sono stati adottati dallo Stato di Vestfalia-Renania Settentrionale con il raggruppamento di 67 comuni della regione rurale di Unna in 9 unità amministrative, esempio che potrebbe essere seguito dagli altri « Lander ».

IN SVIZZERA
aumentati i contributi per i possessori di bestiame in montagna

Con decreto federale del 15 marzo 1968, la legge federale del 9 ottobre 1964 sui contributi alle spese dei tenitori di bestiame bovino nelle regioni di montagna è stata modificata dal 1° gennaio 1968, come segue:

I contributi, per unità di bestiame grosso, ammontano:

fr. 60,— per la *prima zona di montagna*, sino ad un massimo di 10 unità di bestiame, comportante un sussidio di fr. 600,—;

fr. 120,— per la *seconda zona di montagna*, sino ad un massimo di 10 unità di bestiame, comportante un sussidio di fr. 1200,—;

fr. 180,— per la *terza zona di montagna*, sino ad un massimo di 10 unità di bestiame, comportante un sussidio di fr. 1.800,—.

Per l'assegnazione del contributo federale fa stato il censimento da eseguirsi in data 22 *aprile* 1968 (epoca del censimento federale) ed alla condizione che i capi di bestiame *si trovino in stalla* il giorno del censimento e che siano mantenuti per *almeno* 3 *mesi* in zona di montagna nel corso del periodo invernale decorrente dal 1° novembre 1967 all'aprile 1968.

GUIDA PER LA SICUREZZA E L'IGIENE NEI LAVORI FORESTALI

L'Ufficio Internazionale del Lavoro ha recentemente pubblicato una « Guida per la sicurezza e l'Igiene nei lavori forestali ».

Già da tempo le tre Organizzazioni Internazionali O.I.T., F.A.O. ed E.C.E. si occupavano del problema riguardante la sicurezza ed il benessere dei lavoratori forestali e nel 1957, dopo aver attentamente esaminato un rapporto sulla legislazione forestale, venne da esse nominato un Comitato misto di studio per la redazione di un progetto sulla formazione professionale e la prevenzione degli infortuni sui lavori forestali.

La « Guida » pubblicata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro segue, nelle sue grandi linee, detto progetto. Essa è divisa in quattro parti.

La prima parte si occupa della fisiologia del lavoro forestale e fa presente come elementi vari (condizioni atmosferiche, posizione del terreno adibito a bosco, grado di industrializzazione della zona) fanno sì che il lavoro forestale venga effettuato in condizioni variissime e con metodi differenti nei vari Paesi. Non mancano però dei tratti comuni, specialmente per quanto riguarda il taglio dei boschi, come, ad esempio: lontananza eccessiva dei cantieri di lavoro dalle abitazioni dei lavoratori, pericoli derivanti dagli assalti degli animali selvaggi e dei serpenti, dalle punture delle piante velenose e degli insetti portatori di malattie contagiose.

La seconda parte tratta degli equipaggiamenti di protezione individuale, delle macchine, degli strumenti a mano e delle sostanze dannose, indicando le precauzioni da prendere nei singoli casi ed in modo particolare dando norme per quanto concerne l'uso delle macchine.

La terza parte riguarda l'organizzazione ed i metodi di lavoro. Si fa presente come la scelta, la protezione e manutenzione delle macchine e del materiale non siano le sole misure da prendere per dare la sicurezza e l'igiene del lavoro, ma è assolutamente necessario che il lavoratore possieda la esperienza e qualificazione sufficiente per poter

affrontare qualsiasi evenienza durante la esecuzione del lavoro affidatogli.

La quarta parte si occupa della elaborazione di un programma di azione efficace per la sicurezza e l'igiene del lavoro: leggi e regolamenti appropriati, ispezioni periodiche; statistiche degli infortuni sul lavoro; inchieste sugli infortuni e ricerche in materia di igiene, educazione, formazione e propaganda, sorveglianza e cure mediche, posto di lavoro ed alloggi.

Si prospetta anche l'assoluta necessità di collaborare tra le numerose istituzioni che si occupano dei problemi di igiene e di sicurezza del lavoro e si afferma che la mancanza di collaborazione e di coordinazione provocherebbe uno sciupio di risorse finanziarie e, di conseguenza, il ritardo o addirittura l'abbandono di lavori importanti. Utilissima la collaborazione dei lavoratori stessi.

Mi pare ovvio che il Corriere della Sera si batta per veder limitata ogni potestà legislativa in materia agricola-forestale per le costituende regioni a statuto ordinario, perché questa è stata la posizione di sempre del giornale più antiregionalista d'Italia.

Ed è anche naturale che caduta l'opposizione (?) per l'attuazione della norma costituzionale sul decentramento e sulla democratica articolazione dello Stato nelle regioni, l'azione venga rivolta a svuotarne i contenuti limitando, al massimo possibile, le competenze dei nuovi consigli regionali e degli enti regionali per lo sviluppo agricolo.

Alle nuove regioni a statuto ordinario spetteranno tutte le attribuzioni che attualmente spettano al Ministero dell'agricoltura e foreste, nell'ambito territoriale delle regioni: questo diritto non è opinabile perché espressamente indicato dalla Carta Costituzionale.

Oltre che provvedere a rendere operante questa norma costituzionale una società moderna e democratica deve provvedere al massimo decentramento politico ed amministrativo al fine di garantire la partecipazione alla gestione del potere a nuovi e più larghi strati sociali.

Certamente ci sono forze politiche ed uomini del sottogoverno, che è la nota saliente della pubblica amministrazione, che si oppongono tenacemente al trasferimento di questi poteri perché per loro altro non significa che rinuncia ai propri privilegi.

Si è scritto sul Corriere della Sera che il Corpo forestale dello Stato e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali corrono pericoli di venire soppresse dai poteri che in questo campo, con le nuove leggi, vengono attribuiti agli enti regionali.

Una prima osservazione è che il dettato costituzionale deve avere pratica attuazione e quindi la titolarità del patrimonio forestale, oggi dello Stato, non può non passare agli enti regionali.

Ma con ciò non è detto che si distruggano quegli organismi od enti che nell'ambito della regione hanno bene operato al servizio della collettività e della cui opera le regioni possono ancora avvalersi.

È evidente, però, che tutto deve essere condotto ad una visione regionalmente unitaria ed organica, perché diversamente non si capirebbe il perché dell'ente regione, del decentramento dei poteri dello Stato, dell'autonomia pur con i controlli di legittimità necessari.

Il dottor Pizzigallo, attuale direttore per l'economia montana e per le foreste, spara a zero sul Messaggero su questo problema argomentando, a modo suo, il grave danno che deriverebbe alla Nazione dal trasferimento agli enti regionali, del patrimonio forestale dello Stato.

Ciò che non si capisce è come sia possibile, ad un servitore dello Stato, per quanto altolocato sia, prendere posizione contro l'attuazione costituzionale di una norma tanto attesa.

Sarà il Parlamento, nella sua sovranità, a decidere ed a stabilire la materia ed i limiti della potestà amministrativa e legislativa delle regioni, ma non richiami, come ha fatto a sproposito il dottor Pizzigallo, alla memoria le alluvioni del novembre 1966 che hanno, purtroppo, dimostrato tutte le debolezze, le insufficienze degli organi centrali dello Stato ed hanno legittimato, come non mai, la esigenza di un potere locale, autonomo, specialmente nel campo agricolo, forestale e delle sistemazioni idrogeologiche.

È certo che la difesa del suolo è tutt'uno con l'assetto territoriale cioè con l'uso che si fa del territorio, ma ritengo che tale compito spetti all'ente regioni anziché ad organismi nazionali burocratici, centralizzati che alla prova delle loro gestioni hanno dimostrato tanta ottusità da trasformare la montagna italiana in un setaccio che fa acqua da tutte le parti.

Anche per questo noi siamo del parere che occorra eliminare tutte le strutture antiquate, burocratiche, centralizzate che favoriscono la progressiva espansione dei poteri dell'Esecutivo, che ostacolano ogni controllo da parte delle Assemblee legislative e rappresentative e tra queste strutture, non abbiamo difficoltà a dirlo, poniamo la stessa Azienda demaniale delle foreste.

On. Giorgio Bettiol

Roma, ottobre 1968.

Ci riserviamo di approfondire l'argomento non appena ci saranno notizie ufficiali sull'atteggiamento del Governo in questa impegnativa materia.

Naturalmente, in tale attesa, ospiteremo volentieri eventuali altri punti di vista sull'argomento.

Finito di stampare il 30 ottobre 1968

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani e rivieraschi di impianti idro-elettrici, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane, i consigli di valle, le comunità montane, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani

le Regioni a statuto speciale.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali, per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti, in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede a Parigi.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Via Giandomenico Romagnosi, 1 **00196 ROMA**

tel. 35.39.36 - 35.91.39